

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 febbraio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2019, n. 17.

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi. (20R00006) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2019, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale). (20R00007) Pag. 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 65.

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021. (19R00476) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 66.

Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. Seconda variazione. (19R00477) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2019, n. 67.

Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005. (19R00478) Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2019, n. 68.

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009. (19R00479) Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2019, n. 64/R.

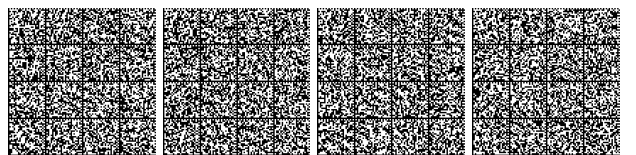
Regolamento di attuazione di cui all'articolo 20-ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana). (19R00474) Pag. 39

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 novembre 2019, n. 19.

Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi. (20R00002) Pag. 43





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2019, n. 17.

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. S033 del 13 novembre 2019).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, n. 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo regionale e alla sua conservazione, quale bene insostituibile per la qualità della vita, lo sviluppo economico del territorio, la sicurezza idrogeologica, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, in armonia con i principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), e della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

2. La regione assicura il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1 attraverso le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi e la ricostituzione del bosco qualora danneggiato o distrutto dal fuoco.

Art. 2.

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le superfici definite bosco ai sensi della legge regionale 9/2007.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutto il territorio regionale, compresa la fascia entro i venti metri lineari delle aree escluse dal comma 3, qualora confinanti con superfici boscate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), o con terreni incolti, ai sensi dell'art. 86, comma 3, della legge regionale 9/2007.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le aree individuate a pericolosità nulla dal piano regionale antincendio boschivo, di seguito denominato Piano, di cui all'art. 7;

b) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose e a lavorazione, annuale, definiti dal piano di cui all'art. 7;

c) i centri abitati, intesi come raggruppamento continuo di fabbricati e di aree a uso pubblico, ancorché intervallate da strade, piazze, giardini o simili;

d) i fabbricati isolati di qualsiasi tipo e le relative pertinenze;

e) le aree industriali e artigianali come individuate dallo strumento urbanistico comunale.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) bosco o foresta, anche ai fini della produzione di dati statistici: i terreni individuati dall'art. 6 della legge regionale 9/2007;

b) incendio boschivo: fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropiche poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, ai sensi dell'art. 2 della legge 353/2000;

c) principio di incendio boschivo: incendio di dimensioni non superiori a duemila metri quadrati, che si estingue con il solo intervento a terra;

d) direttore delle operazioni di spegnimento, di seguito denominato DOS: colui che, in qualità di responsabile degli interventi, dirige le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, coordinando le componenti a sua disposizione;

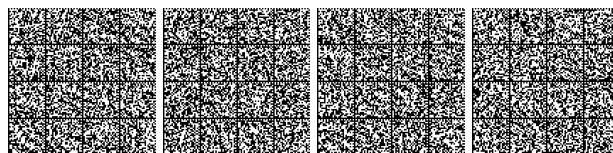
e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione del fuoco su delimitate superfici, pianificata nei modi, nelle forme e negli obiettivi che, per i fini gestionali stabiliti, riduce la quantità di biomassa combustibile mediante il suo abbruciamento guidato e controllato;

f) fuoco tattico e controfuoco: tecnica di attacco indiretto al fuoco consistente nell'accensione volontaria di fronti di fiamma secondari che, mediante il consumo del combustibile prima del passaggio dell'incendio, ne agevolano il controllo o l'estinzione;

g) incendio di interfaccia: fuoco che percorre superfici ove abitazioni, altre strutture antropiche o infrastrutture si incontrano o si compenetrano con aree naturali, semi naturali o vegetazione combustibile;

h) pericolo di incendio: indice numerico che esprime la probabilità di accadimento di un incendio in funzione delle variabili ambientali;

i) vulnerabilità da incendio: indice numerico che esprime la propensione al danno da incendio di un elemento, uno spazio naturale, sociale ed economico in funzione delle sue caratteristiche e del grado di esposizione;



j) rischio di incendio: indicatore numerico derivato dal prodotto tra l'indicatore di pericolo e l'indicatore di vulnerabilità dell'area percorsa;

k) messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio boschivo: insieme delle operazioni tecniche volte a ricercare e sopprimere ogni potenziale causa di riaccensione delle fiamme, che costituisce la conclusione delle operazioni di spegnimento dell'incendio con mezzi e attrezzature individuati dal Piano di cui all'art. 7.

Capo II

FUNZIONI E COMPETENZE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Art. 4.

Competenze e attribuzioni

1. Le strutture regionali preposte all'attuazione della presente legge sono la Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi, di seguito denominata Direzione centrale, e la Protezione civile della regione, di seguito denominata Protezione civile.

2. Le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono considerate attività di competenza della Direzione centrale e della Protezione civile, avvalendosi del volontariato delle squadre comunali e di altre organizzazioni riconosciute e iscritte negli elenchi del volontariato di Protezione civile regionale, che le esercitano secondo le rispettive competenze in coerenza con il Piano di cui all'art. 7 e nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e degli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni o procedure operative con organismi istituzionali pubblici, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e associazioni senza scopo di lucro dirette alla realizzazione della finalità della presente legge, con particolare riguardo agli interventi relativi agli incendi di interfaccia. In particolare la regione promuove forme di collaborazione, per l'attuazione delle attività di cui all'art. 5, anche con altre regioni e con gli stati confinanti.

4. Per il coordinamento e la valutazione dell'attività di antincendio boschivo è istituito un gruppo di lavoro tecnico tra la Direzione centrale e la Protezione civile della regione cui partecipano, oltre a tecnici e funzionari regionali designati, anche rappresentanti delle squadre volontarie di antincendio boschivo.

Art. 5.

Previsione, prevenzione, lotta attiva e monitoraggio degli incendi boschivi

1. Nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva ai sensi della presente legge si intende per:

a) attività di previsione: ogni intervento atto a individuare le aree, i periodi e gli indici di pericolosità e rischio di incendio boschivo;

b) attività di prevenzione: la realizzazione di azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco di incendi boschivi, gli interventi per la riduzione preventiva dell'intensità dell'incendio stesso, la mitigazione dei danni conseguenti e l'approntamento dei dispositivi e del personale funzionali alla lotta attiva di cui alla lettera c);

c) attività di lotta attiva: le azioni di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio boschivo.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, le attività di monitoraggio degli incendi boschivi si limitano al presidio sul luogo dell'incendio, senza l'intervento diretto sul fronte fuoco e senza l'impiego di risorse per lo spegnimento dello stesso, con le modalità individuate dal Piano di cui all'art. 7.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in particolare per quelle di previsione e prevenzione, le strutture regionali competenti per l'attuazione della presente legge si avvalgono di enti e agenzie regionali in grado di fornire supporto nella raccolta, analisi ed elaborazione di dati utili per l'individuazione di indici di rischio, la stesura di carte di pericolosità, la predisposizione di modelli previsionali o altri studi utili.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

Art. 6.

Regolamento

1. Con regolamento di esecuzione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

a) le modalità di accesso ai terreni e la manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio di cui all'art. 19;

b) le procedure per la deroga dai divieti ai sensi dell'art. 19, comma 9.

2. Le modalità di impiego del personale volontario di Protezione civile di cui all'art. 14 sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 31 della legge regionale 64/1986.

Art. 7.

Piano regionale antincendio boschivo

1. Il Piano regionale antincendio boschivo, di seguito denominato Piano, in attuazione di quanto previsto all'art. 3 della legge 353/2000, individua e descrive le modalità tecnico-operative delle attività per la previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione della lotta agli incendi boschivi volte alla tutela del bosco e alla sua ricostituzione ove danneggiato o distrutto dal fuoco, riconoscendo il ruolo degli enti locali e delle associazioni ai fini della valorizzazione del volontariato di cui all'art. 14.

2. Il piano definisce in particolare:

a) i fattori predisponenti e le cause determinanti l'incendio;



b) gli indici di pericolosità e di rischio fissati su base quantitativa e sinottica;

c) l'individuazione delle aree a pericolo e rischio di incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i criteri per la valutazione del rischio di incendio boschivo, da parte dei comuni, nelle aree di cui alla lettera c);

e) i programmi e gli interventi per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, i soggetti attuatori, le operazioni selvicolturali e di gestione del combustibile atte a ridurre il pericolo di incendi boschivi;

f) le procedure operative e le competenze delle componenti di Protezione civile e del Corpo forestale regionale, nonché le funzioni di supporto nelle quali impiegare altro personale regionale;

g) le esigenze e i programmi di formazione in materia di antincendio boschivo di cui all'art. 15 anche prevedendo livelli diversi della formazione stessa al fine di aggiornare costantemente le competenze generali dei volontari e perfezionare la professionalità;

h) l'organizzazione della banca dati delle aree percorse da incendio, le procedure e la modulistica per la raccolta dei dati statistici utili alla conoscenza del fenomeno e alla sua visualizzazione;

i) il computo economico-finanziario delle attività previste nel Piano stesso;

j) i contenuti e le modalità di applicazione del fuoco prescritto, del fuoco tattico e del controfuoco di cui all'art. 12;

k) la consistenza minima e la localizzazione ottimale delle risorse disponibili per la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi, le tipologie di infrastrutture, i mezzi e le attrezzature per l'antincendio boschivo a disposizione della Protezione civile e del Corpo forestale regionale e i programmi per il loro potenziamento e aggiornamento;

l) i tempi massimi di impiego giornaliero del personale sugli incendi boschivi, in coerenza con quanto disposto dalla contrattazione di comparto e nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli operatori, con particolare riferimento all'impiego fronte fuoco;

m) le aree coperte da vegetazione naturale, inserite nelle aree definite di tutela ambientale dalla normativa di settore;

n) le modalità di raccolta e messa a disposizione dei dati per l'aggiornamento dell'archivio regionale e del catasto degli incendi boschivi di cui agli articoli a) e 9;

o) le attività di prevenzione, di informazione alla cittadinanza, di vigilanza del territorio, di mobilitazione delle organizzazioni di volontariato, di prontezza operativa delle squadre, di attivazione di convenzioni eventualmente stipulate nelle modalità corrispondenti allo stato di allerta e ai valori crescenti degli indici di pericolo;

p) ogni altra iniziativa idonea ad attuare le finalità di cui al comma 1 e di cui al presente comma. 3. Il Pia-

no, predisposto congiuntamente dalla Direzione centrale e dalla Protezione civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di foreste di concerto con l'Assessore alla Protezione civile, sottoposto a revisione annuale con la medesima procedura e pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione. Per la redazione e la revisione del Piano la Direzione centrale è autorizzata ad avvalersi di soggetti esterni individuati attraverso procedure a evidenza pubblica e ad assumere i corrispondenti oneri.

Art. 8.

Archivio regionale degli incendi boschivi

1. La Direzione centrale, tramite il Corpo forestale regionale, provvede alla rilevazione delle aree percorse dagli incendi boschivi.

2. I dati sono raccolti e inseriti nell'archivio regionale degli incendi boschivi, con le modalità individuate dal Piano di cui all'art. 7.

Art. 9.

Catasto comunale degli incendi boschivi

1. I comuni interessati, o le forme di unione intercomunale, aggiornano il catasto comunale degli incendi boschivi di cui all'art. 10, comma 2, della legge 353/2000, anche sulla base dei dati inseriti nell'archivio di cui all'art. 5 e con le modalità e procedure, anche in forma semplificata, disciplinate nel Piano di cui all'art. 7.

Art. 10.

Coordinamento degli strumenti di pianificazione

1. Per i comuni i criteri di valutazione del rischio di incendio boschivo di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), costituiscono elementi di riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici che saranno adottati dopo l'approvazione del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'art. 7.

Capo IV

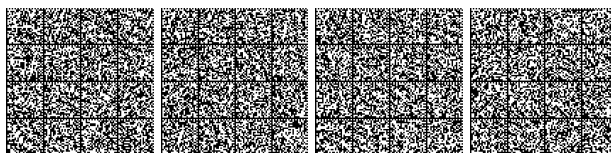
INTERVENTI E MEZZI PER LA TUTELA DAGLI INCENDI E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Art. 11.

Stato di attenzione e di massima pericolosità

1. Ai fini della presente legge e dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sono determinati:

a) lo stato di attenzione nel periodo dall'1 gennaio al 30 aprile, dall'1 luglio al 31 agosto e dall'1 al 31 dicembre di ogni anno;



b) lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi, il cui periodo di inizio e termine è dichiarato, anche per singole aree della regione, sentita la Protezione civile, con decreto del direttore del servizio competente in materia di incendi boschivi in base all'indice di pericolosità di cui all'art. 5, comma lettera a), e reso noto con le modalità indicate dal Piano di cui all'art. 7.

Art. 12.

Fuoco prescritto, fuoco tattico e controfuoco

1. L'applicazione pianificata del fuoco prescritto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), si attua nei termini e con le modalità progettuali, operative e di sicurezza indicate dal Piano di cui all'art. 7. Le aree percorse dal fuoco prescritto non si considerano, agli effetti della presente legge, come interessate da incendio boschivo o da principio di incendio boschivo.

2. L'accensione guidata di controfuoco è fuoco tattico, quali fronti di fuoco secondario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), avviene nelle forme e con le modalità operative e di sicurezza indicate dal Piano di cui all'art. 7. Ai sensi della presente legge le aree percorse dal controfuoco e dal fuoco tattico costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'incendio boschivo principale.

Art. 13.

Sala Operativa regionale della Protezione civile

1. La Protezione civile assolve ai compiti e alle funzioni previsti dalla presente legge attraverso l'impiego e il coordinamento delle risorse del sistema regionale integrato di Protezione civile, gestite per il tramite della Sala operativa regionale di Protezione civile, di seguito denominata SOR, di cui all'art. 28 della legge regionale 64/1986.

2. La SOR, per i fini di cui alla presente legge, è riconosciuta come Sala operativa unificata permanente (SOUP) ai sensi della legge 353/2000, nell'ambito delle procedure operative delineate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, per il concorso della flotta aerea dello stato in caso di incendi boschivi.

3. La SOR, in accordo con il personale del Corpo forestale regionale impegnato nello spegnimento dell'incendio, allerta e coordina le risorse del Sistema regionale di Protezione civile, in particolare i mezzi aerei, il volontariato di Protezione civile e tutto quanto necessario all'attività di spegnimento.

4. La SOR inoltre provvede al coinvolgimento dei soggetti terzi secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3. In particolare la SOR s'interfaccia con il personale del Corpo forestale regionale, dei Vigili del fuoco e con i piloti dei mezzi aerei operanti nello spegnimento degli incendi boschivi anche per tramite dei sistemi di radiocomunicazione regionale in gestione alla Protezione civile.

5. Presso la SOR confluiscono i dati provenienti dalle reti nazionali e regionali di sorveglianza e di monitoraggio fisico del territorio regionale, necessari all'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge.

6. La SOR attiva le risorse aeree regionali e chiede il concorso della flotta aerea statale su indicazione del DOS, valutata l'efficienza e l'efficacia dell'intervento.

Art. 14.

Impiego del volontariato di Protezione civile e forme di finanziamento

1. Le organizzazioni di volontariato che svolgono attività di antincendio boschivo sono considerate a tutti gli effetti organizzazioni di Protezione civile e ne possiedono i relativi requisiti, compresa l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della legge regionale 64/1986.

2. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, con specializzazione nell'antincendio boschivo, concorrono alle attività di cui all'art. 5, con le modalità operative di cui all'art. 13, comma 3, e quelle previste nel regolamento di cui all'art. 6, comma 2.

3. Nello svolgimento delle operazioni di spegnimento i volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1 sono coordinati dal DOS, secondo le procedure operative definite dal Piano di cui all'art. 7.

4. Il volontario appartenente alle organizzazioni di cui al comma 1 è impiegato nelle attività di cui all'art. 5 solo qualora sia in possesso di tutti i requisiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e nelle attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), solo qualora in possesso della formazione realizzata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera g), e all'uopo appositamente selezionati con specifico riferimento all'attività di antincendio boschivo.

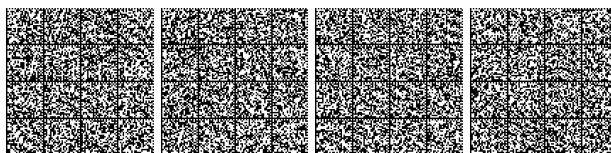
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attività di antincendio boschivo, con le modalità individuate dal Piano di cui all'art. 7.

6. A favore dei comuni che partecipano alle attività di cui al comma 5 sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale di Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni operative della locale squadra di volontariato di Protezione civile è concesso, con decreto dell'Assessore alla protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale 64/1986, un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle organizzazioni di cui al presente articolo e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative.

Art. 15.

Formazione e divulgazione

1. La regione promuove, anche previ accordi con le altre regioni, organismi istituzionali pubblici, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e associazioni senza



scopo di lucro, la formazione in materia di antincendio boschivo, secondo le esigenze e i programmi individuati dal Piano di cui all'art. 7.

2. La regione promuove l'educazione ambientale e l'informazione alla popolazione in materia di prevenzione del rischio di incendio boschivo.

Art. 16.

Tutela assicurativa

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 64/1986, contrae polizza assicurativa a favore del personale regionale impiegato nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi e di tecniche di fuoco prescritto e dei volontari di cui all'art. 14.

Art. 17.

Realizzazione, acquisizione e inventariamento di opere, interventi, mezzi e strutture

1. La Direzione centrale esegue, anche in amministrazione diretta, le opere e gli interventi volti alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi previsti dal Piano di cui all'art. 7.

2. I beni mobili acquistati dalla Direzione centrale a fini di antincendio boschivo, qualora non inventariati, sono gestiti quali beni di rapido consumo con registro di carico e scarico.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito la proprietà delle attrezzature concesse in usufrutto o in comodato ai comuni e alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla presente legge, a condizione che vengano mantenute le medesime finalità d'uso.

4. Le spese inerenti il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono interamente a carico dei cessionari. I mezzi e le attrezzature trasferiti vengono utilizzati per le attività di Protezione civile.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni mobili registrati a uso speciale per l'antincendio boschivo, immatricolati da almeno dieci anni, ai Comuni della regione, ove sia costituito un gruppo comunale di Protezione civile con una squadra antincendio boschivo, o ad associazioni di volontari di Protezione civile che ne facciano richiesta, e con oneri e spese interamente a carico dei cessionari.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il conseguimento e il rinnovo delle patenti di categoria superiore alla patente B del personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile impiegato per la conduzione dei mezzi speciali di antincendio boschivo, ivi comprese quelle per la partecipazione a corsi propedeutici al conseguimento delle patenti stesse.

Art. 18.

Accesso ai terreni e manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio

1. L'occupazione temporanea o d'urgenza e l'accesso ai fondi da parte di un ente pubblico sono consentiti, con le modalità di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per l'esecuzione delle opere di prevenzione, ivi compreso l'esercizio del pascolo, delle opere di selvicoltura, per l'applicazione del fuoco prescritto e per la posa in opera di cartelli monitori e tabelle di segnalazione, per la manutenzione delle infrastrutture esistenti e la ricostituzione dei boschi e delle aree percorse dal fuoco.

2. In deroga al comma 1 sono consentite le attività di lotta attiva di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), che non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dei proprietari dei fondi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 ai proprietari dei fondi non spetta alcuna indennità di occupazione.

Capo V

DIVIETI E SANZIONI

Art. 19.

Divieti e prescrizioni

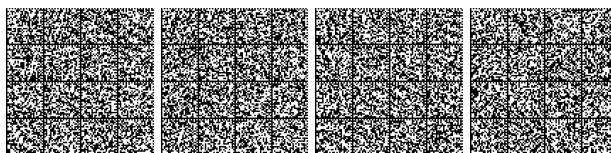
1. In attuazione dell'art. 10 della legge 353/2000 le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo non possono avere per almeno quindici anni una destinazione diversa da quella prevista dallo strumento urbanistico vigente all'epoca dell'evento. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

2. Nelle zone di cui al comma 1 i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo è vietata per dieci anni ogni edificazione, fatti salvi i casi in cui sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici allora vigenti.

3. Sono altresì vietate per cinque anni nelle zone di cui al comma 1 le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, fatte salve quelle autorizzate dalla Direzione centrale per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e di urgenza per la tutela di valori ambientali, paesaggistici o per difesa fitopatologica.

4. Nei casi di cui al comma 3 la regione provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi a enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, secondo le direttive impartite dagli strumenti normativi e di pianificazione forestale vigenti.

5. Nelle aree boscate percorse da incendio sono vietati il pascolo e la caccia per dieci anni.



6. I divieti di cui al comma 5 non si applicano in caso di principio d'incendio di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

7. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 9 e 11 ai sensi della presente legge è altresì vietato durante tutto l'anno:

a) accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, e dell'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;

b) usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'art. 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

c) far scoppiare prodotti pirotecnici;

d) gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente.

8. Nei periodi di massima pericolosità di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), oltre ai divieti già previsti al comma 7, è vietato:

a) utilizzare esplosivi e far brillare mine;

b) usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile;

c) eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

9. Il regolamento di cui all'art. 6 individua le procedure di esenzione e di autorizzazione, anche semplificate, concedibili per attività lavorative, per manifestazioni pubbliche o tradizionali di deroga ai divieti di cui al comma 7, lettere a), b) e c).

10. Le autorizzazioni di cui al comma 9 decadono con la dichiarazione di massima pericolosità.

11. I divieti di cui ai commi 7 e a non trovano applicazione nei poligoni di tiro destinati all'addestramento militare, per i quali vengono definiti specifici disciplinari d'uso ai sensi della normativa statale di settore.

12. Nella fascia di venti metri lineari di cui all'art. 2, comma 2, si applicano i divieti di cui al comma 7, lettere a) e c), e quelli di cui al comma 8.

Art. 20.

Sanzioni

1. Nel caso di violazione al divieto di cui all'art. 19, comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 10, comma 4, della legge 353/2000.

2. Per la violazione del divieto di cui all'art. 19, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da cento euro a seicento euro.

3. Per le violazioni dei divieti previsti dall'art. 19, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa da cento euro a mille euro. Gli importi minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati nei periodi di massima pericolosità e nelle aree protette e nei siti Natura 2000

individuati ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

4. All'accertamento delle violazioni di cui all'art. 19 provvedono il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

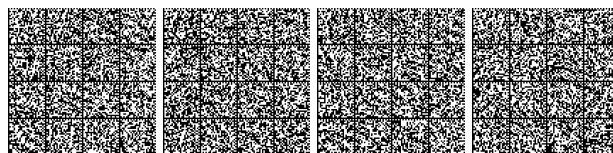
2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità previste dall'art. 17, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9

(Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Per le finalità previste dall'art. 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Per le finalità previste dall'art. 17, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 8.000 euro, suddivisa in ragione di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e



2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Per le finalità previste dall'art. 19, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Per le finalità previste dall'art. 19, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. All'onere complessivo di 240.000 euro, suddiviso in ragione di 120.000 euro per l'anno 2020 e 120.000 euro per l'anno 2021, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3 e 6, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. i (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. All'onere di 108.000 euro, suddiviso in ragione di 54.000 euro per l'anno 2020 e 54.000 euro per l'anno 2021, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 4, 5 e 7, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

10. Agli oneri derivanti dalle attività avviate dalla Protezione civile della regione ai sensi del disposto di cui all'art. 4, comma 3, si provvede a valere sulle risorse del fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 14, comma 6, e all'art. 16 si provvede a valere sulle risorse del fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

12. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 20 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 22.

Norme transitorie

1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1978, n. 1016/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale), continua a trovare applicazione per quanto non in contrasto con la presente legge e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 6.

2. Il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. (Approvazione Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999), e vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino all'adozione del Piano di cui all'art. 7; restano in vigore le disposizioni, le prescrizioni, i divieti e le deroghe in esso contenuti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sino alla definizione dell'archivio regionale degli incendi boschivi di cui all'art. 8 conserva efficacia l'archivio in uso presso il servizio competente in materia di incendi boschivi.

5. Sino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7, il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolosità degli incendi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), tiene conto della aumentata frequenza degli incendi e valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi.

6. Sino all'entrata in vigore del Piano di cui all'art. 7, alla formazione del personale impiegato in attività di antincendio boschivo, compreso il personale volontario di cui all'art. 14, si provvede secondo modelli formativi stabiliti con decreto congiunto dei Direttori centrali competenti in materia di foreste e Protezione civile, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge regionale la febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), e successive modifiche e integrazioni;

b) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 36 (Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi);

c) gli articoli 13 e 35 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione);



d) l'art. 17 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione);

e) l'art. 12, secondo comma, e l'art. 33, comma 9 bis, della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile);

f) la legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente: «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi»);

g) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);

h) l'art. 11, comma 8, e l'art. 12 della legge regionale 9 novembre 1995, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

i) l'art. 1, comma 10, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);

j) l'art. 5, comma 149, della legge regionale 6 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

k) l'art. 19, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

l) l'art. 5 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

m) l'art. 14, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

n) l'art. 98 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 7 novembre 2019

FEDRIGA

(Omissis)

20R00006

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2019, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 33 del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

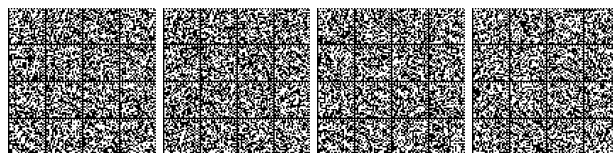
Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 19/2000

1. L'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità della legge*). — 1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.

2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo:

- a) la salvaguardia della vita umana;
- b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
- c) l'autosufficienza alimentare;
- d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
- e) la valorizzazione delle risorse umane;
- f) il mantenimento dell'identità culturale;
- g) la conservazione del patrimonio ambientale;
- h) la crescita economica, sociale e culturale;
- i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia;
- j) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici;
- k) il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare;
- l) il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.



3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita «cooperazione decentrata». Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei paesi interessati.

4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.

5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso:

a) iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'art. 4;

b) iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)*, è garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2000

1. All'art. 2 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le iniziative hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle dei Paesi partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.»;

b) alla lettera *c)* del comma 2 le parole «di PVS» sono sostituite dalle seguenti: «dei Paesi oggetto di intervento»;

c) alle lettere *d)* e *h)* del comma 2 le parole «nei PVS» sono sostituite dalle seguenti: «nei Paesi oggetto di intervento»;

d) al comma 5 dopo le parole «e nelle comunicazioni sociali» sono aggiunte le seguenti: «, o che collaborino direttamente con organizzazioni che operino in concluda violazione dei principi della democrazia e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'azione regionale rientra nell'ambito della cooperazione italiana che ha come destinatari i paesi partner individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/2000

1. All'art. 4 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e/o comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'Unione europea ovvero internazionali»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:

a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'art. 1;

b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;

d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.»;

c) al comma 5 la parola «regia» è sostituita dalla seguente: «gestione».

Art. 4.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 19/2000

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma regionale è approvato all'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della giunta regionale, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa organizzazione di iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'art. 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'art. 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19/2000

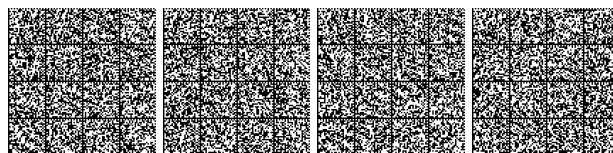
1. All'art. 8 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di consulenza» sono sostituite dalla seguente: «consultiva»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:

a) il Presidente della Regione o un suo delegato;



b) il direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;

c) un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;

d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e c);

e) un rappresentante dei Comuni;

f) un rappresentante delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato che operano nel settore della solidarietà internazionale, di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), designati dal Comitato di cui all'art. 6 della medesima legge regionale n. 23/2012.»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 le parole «anche dopo tale evento» sono sostituite dalle seguenti: «a conclusione della legislatura».

2. Per le finalità previste dall'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 19/2000, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 19/2000

1. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)»;

b) al comma 1 le parole «la Conferenza regionale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative di coordinamento», e dopo le parole «partenariato internazionale» sono inserite le seguenti: «anche coinvolgendo i gruppi di concertazione di cui all'art. 10».

Art. 7.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 19/2000

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2000 dopo le parole «convoca periodicamente» sono inserite le seguenti: «, indicativamente almeno una volta all'anno.».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2000

1. L'art. 12 della legge regionale n. 19/2000 è abrogato.

Art. 9.

Norma transitoria e finale

1. Il Comitato di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 19/2000, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua ad operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 novembre 2019

FEDRIGA

(Omissis).

20R00007

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 65.

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 del 14 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);



Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. n. 88/1998 e l.r. n. 1/2005);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali n. 29/2009, n. 59/2009, n. 55/2011, n. 77/2013, n. 86/2014, n. 82/2015, n. 89/2016 e n. 16/2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020);

Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 1° marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto «Puleto» nonché alla chiusura della viabilità della SS64 «Porrettana»);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno che i soggetti titolari di concessioni possano regolarizzare in forma agevolata l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposta ed in corso di accertamento con riferimento agli anni d'imposta fino al 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, entro il 31 marzo 2020, di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento;

2. È opportuno, al fine di ridurre un potenziale contenzioso dall'esito incerto, ma dal sicuro costo, disporre che pagamenti relativi ai canoni ed alle correlate imposte regionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nonché gli indennizzi di cui all'art. 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio

idrico) effettuati per gli anni dal 2016 al 2018 entro la data di entrata in vigore della presente legge, si considerino regolarmente eseguiti;

3. È necessario modificare una prescrizione della l.r. n. 65/2010 ormai superata alla luce dei cambiamenti intervenuti nella legislazione nazionale in materia di contabilità pubblica, e definire le modalità di presentazione delle variazioni di budget degli enti dipendenti, mediante una delibera di Giunta regionale che faccia riferimento agli indirizzi agli stessi enti definiti annualmente nel DEFR o nella Nota di aggiornamento al DEFR;

4. Appare utile sostenere il processo di sviluppo delle unioni di comuni, rimuovendo i limiti di accesso ai contributi stabiliti dall'art. 90 della l.r. n. 68/2011 per le unioni costituite da soli comuni con più di 10.000 abitanti, compresi i casi di superamento dei 10.000 abitanti per effetto di fusione, e uniformando in tal modo la disciplina;

5. Alla luce della nuova configurazione di un possibile intervento regionale nella gestione delle aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative, è necessario eliminare i riferimenti normativi che, nella l.r. n. 23/2012, prevedevano un coinvolgimento dell'Autorità portuale regionale;

6. Al fine di liberare risorse non spendibili sull'annualità 2019 e poterle utilizzare su altre politiche, è opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino delle risorse su successive annualità col prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;

7. Al fine di concorrere al superamento delle difficoltà finanziarie della Fondazione orchestra regionale Toscana, relative alle effettive disponibilità dei flussi delle risorse pubbliche erogate, è opportuno procrastinare la richiesta di restituzione dell'anticipazione di euro 300.000,00 per l'annualità 2019 alla successiva annualità 2020;

8. La l.r. n. 73/2018 ha disciplinato il cofinanziamento della regione, per un importo di euro 2.500.000,00, alla realizzazione di un dissalatore, opera di interesse strategico regionale, che trova riscontro nell'ambito degli strumenti di programmazione statali e regionali. L'intervento può essere realizzato per il primo stralcio del primo lotto con la combinazione di fondi statali, regionali e da tariffa, quindi al netto della contribuzione degli enti locali del territorio di riferimento, per cui è opportuno modificare la disposizione prevedendo per questi ultimi la possibilità di un'adesione in un momento successivo;

9. Con l'art. 21 della l.r. n. 73/2018 la Regione Toscana è intervenuta per agevolare gli enti locali nella destinazione per uso sociale dei beni confiscati allo scopo di prevenire situazioni di degrado e inutilizzo dei beni stessi, stanziando nel bilancio 2019 un fondo di 200.000,00 euro da destinarsi per le erogazioni di contributi straordinari agli enti locali interessati. È opportuno prevedere la possibilità di destinare eventuali economie sullo stanziamento di cui sopra al finanziamento di interventi di adeguamento e ristrutturazione di beni confiscati alla



criminalità organizzata che siano realizzati dall'Azienda agricola Suvignano s.r.l., confiscata alla mafia ed assegnata ad Ente terre regionali toscane;

10. È opportuna una modifica alla l.r. n. 13/2019, volta ad assicurare un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive di cui agli articoli 1 e 1-bis, danneggiate dalla chiusura della viabilità E45, in corrispondenza del viadotto «Puleto» nonché dalla chiusura della viabilità della SS64 (Porrettana), che disponga il differimento al 30 settembre 2019 del termine per la determinazione del contributo sulla base del decremento del fatturato subito, allineando quest'ultimo a quello di cui all'art. 1-bis, comma 2, della stessa legge riguardante la chiusura della SS64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia;

11. Con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 965 è stato approvato lo schema di «Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Comune di Viareggio per l'individuazione di priorità di rilancio e sviluppo del territorio della città di Viareggio» e la Regione Toscana si è impegnata ad attivare un percorso di collaborazione istituzionale con il Comune di Viareggio, anche in relazione ad una eventuale partecipazione societaria, ai sensi della l.r. n. 20/2008 e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 175/2016, che persegue l'interesse pubblico nell'esercizio di una pubblica funzione di gestione dei porti, ivi compresi gli interventi di dragaggio;

12. Per alleggerire il traffico da possibili ulteriori congestionamenti causati dall'incolonnamento di mezzi pesanti, la Regione Toscana ha individuato le autostrade A11 e A12 quale percorso alternativo per permettere una auspicabile volontaria deviazione dei mezzi pesanti che usualmente percorrono la FI-PI-LI e come il più idoneo a sopperire alle esigenze di mobilità di tali mezzi;

13. È opportuno estendere le agevolazioni già riconosciute in via sperimentale nei confronti dei mezzi pesanti che percorrono l'intera tratta dell'A11 compresa tra i vari caselli di entrata dell'area fiorentina fino al casello di uscita di Pisa nord e la tratta dell'A12 da Pisa nord a Livorno, consistenti nella riduzione del pedaggio previsto sulle citate tratte autostradali;

14. In relazione all'avvio da parte di rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., come previsto dall'art. 4 dell'accordo stipulato il 23. maggio 2019 da Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, RFI, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a., della fase di studio di fattibilità per la realizzazione della linea Collesalveti-Vada e della linea Pisa-Firenze tramite by-pass di Pisa, si ritiene opportuno destinare uno stanziamento di bilancio al finanziamento della progettazione di tale opera;

15. È opportuno prevedere che la Provincia di Siena possa utilizzare, fino a un massimo di 2.500.000,00 di euro, già trasferiti ed in cassa alla provincia stessa, non spesi in relazione a precedenti accordi, per interventi sulle proprie strade provinciali;

16. A seguito del completamento della strada tangenziale che collega Quarrata al casello autostradale di Prato ovest, è cresciuto considerevolmente l'afflusso di veicoli pesanti che giungono su via Firenze e che, per rag-

giungere la zone produttive, si immettono nella viabilità del centro di Quarrata. È opportuno pertanto realizzare un nuovo tratto stradale che colleghi via Firenze con via Piero della Francesca;

17. Nell'ambito della realizzazione del Parco tematico policentrico «Collodi-Pinocchio» di cui all'accordo di programma del 7 maggio 2001, era stato stabilito che fossero realizzate le relative infrastrutture, fra le quali la variante alla SP 12 delle Cartiere. In considerazione del crescente traffico che interessa la suddetta strada è necessario procedere rapidamente a definire un nuovo studio di fattibilità della variante;

18. È opportuna la compartecipazione della regione a un intervento, dal costo complessivo di circa 300.000,00 euro, per garantire la percorribilità della strada di collegamento tra la SR 70 e la riserva naturale nazionale di Vallombrosa;

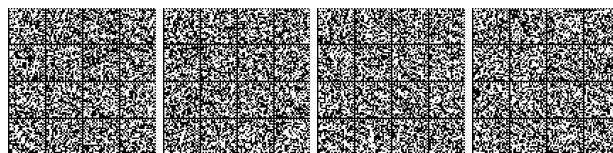
19. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Massarosa per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale finalizzati allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, del Campionato italiano di ciclismo under 23, edizione 2019;

20. In data 10 giugno 2019 è stata avviata da Fidi Toscana S.p.A., società controllata dalla Regione Toscana, la procedura *ex art. 2437-quater* del Codice civile, con pubblicazione presso il registro delle imprese dell'offerta in opzione ai soci delle azioni di pertinenza dei soci, in particolare comuni, unioni di comuni e province, che hanno comunicato formalmente la loro intenzione di cessare il rapporto sociale. Preso atto che alla scadenza stabilita per legge i soci non hanno esercitato il proprio diritto di opzione, si rende necessario un intervento normativo da parte del socio regione per stabilire le condizioni, al verificarsi delle quali, potrà procedere all'acquisizione delle azioni inopstate nell'ambito della successiva fase di offerta a terzi di cui all'art. 2437-quater, comma 4, del Codice civile. L'eventuale acquisto comporta l'incremento della partecipazione societaria della Regione Toscana in una società di cui detiene la maggioranza del capitale, fattispecie per cui si applica l'art. 11, comma 1, della l.r. n. 20/2008, previa approvazione da parte della Giunta regionale di un piano industriale di risanamento;

21. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Pontassieve a titolo di cofinanziamento per l'edificazione dell'immobile di proprietà del comune stesso che dovrà ospitare la nuova sede del centro di ricerca del Consorzio RE-CORD, ente misto pubblico-privato no profit di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti, in un contesto di economia circolare ed abbattimento delle emissioni climalternanti;

22. A fronte di una situazione di tensione finanziaria della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A, partecipata dalla Regione Toscana, la quale necessita di apporto di liquidità da parte dei soci, è opportuno un intervento da parte del socio Regione commisurato alla quota di partecipazione;

23. È opportuno, alla luce del ruolo assunto dalla Regione in materia di ricerca e sviluppo, erogare un fi-



nanziamento straordinario per la realizzazione di un centro di trasferimento tecnologico alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa, istituto pubblico di istruzione universitaria che, oltre ad essere polo di riconosciuta eccellenza, «ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica», finalizzato a creare le condizioni e ad assicurare servizi di supporto per la nascita di start up innovative, sedi e occasioni di ricerca a fini produttivi o anche solo brevettuali;

24. La regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, riconosce alla Collezione «Oro di Autore», attualmente di proprietà di Arezzo fiere e congressi s.r.l., un eccezionale valore artistico essendo composta da pezzi unici realizzati in oro da importanti stilisti e già utilizzata per promuovere anche all'estero l'eccellenza delle lavorazioni orafe aretine, e a tal fine acquisisce la proprietà della collezione al patrimonio regionale per trasformare l'attuale Casa dell'oro da centro espositivo a museo;

25. È opportuno concedere un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'anno 2019, per gli interventi ultimativi di recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio situata nel Comune di Cortona;

26. È opportuno concedere un contributo straordinario a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, finalizzato all'acquisto della Rocca di Ripafratta per il suo recupero e valorizzazione;

27. È opportuno concedere un contributo straordinario a favore dell'Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze per i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del teatro;

28. È necessario un intervento finanziario della regione in favore della Fondazione festival pucciniano a parziale copertura della spesa per la costruzione del teatro all'aperto di Torre del Lago Puccini;

29. È necessario un intervento finanziario straordinario della regione nei confronti della Fondazione carnevale di Viareggio a titolo di sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2019 di detto carnevale;

30. Per l'ultimazione del masterplan per la delocalizzazione degli edifici situati in zona a rischio idraulico nel Comune di Aulla, progettato a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011, è necessario realizzare la palestra per la scuola secondaria di primo grado «Dante Alighieri», al fine completare il plesso scolastico con gli impianti e i servizi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;

31. In considerazione dell'impossibilità di utilizzare le risorse accantonate nel bilancio comunale annualità 2018, destinate al pagamento del saldo all'impresa esecutrice dei lavori, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bi-

lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montignoso un finanziamento straordinario per il pagamento del saldo di cui sopra;

32. È opportuno sostenere parte dei costi a carico del Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria in località Ghivizzano, al fine di garantire al plesso scolastico gli impianti e servizi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;

33. A seguito della chiusura dell'edificio che ospitava la scuola primaria «F. Mochi», del Comune di Montevarchi, disposta con ordinanza sindacale 18 maggio 2018, n. 170 per criticità strutturali, gli alunni sono ospitati in una struttura privata concessa in comodato gratuito. Al fine di accelerare la realizzazione del nuovo edificio scolastico si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montevarchi un finanziamento straordinario per la realizzazione del nuovo edificio scolastico in località Levanella;

34. Alla luce della positiva applicazione delle disposizioni riguardanti la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e venatorie riscontrata nel triennio di vigenza della l.r. n. 10/2016, è opportuno permettere in via ordinaria ai comuni di individuare nel proprio territorio percorsi fissi nei quali sia permessa la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per lo svolgimento in tali attività;

35. La Regione Toscana riconosce all'intero complesso del patrimonio fotografico della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A un carattere di unicità, per rarità e pregio, nell'ambito della cultura e della storia del nostro paese, nonché un eccezionale valore di testimonianza storica di un'attività produttiva, oltre che culturale, radicata in Toscana e unica nel panorama ed internazionale della fotografia. L'archivio Alinari e la stamperia d'arte sono stati dichiarati beni di interesse storico particolarmente importante da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con il provvedimento 10 dicembre 2018, n. 17 relativo all'archivio Alinari, e il provvedimento 12 luglio 2019, n. 11 relativo alla Stamperia d'arte: la regione intende garantire in modo unitario la custodia e la corretta conservazione del patrimonio documentario e strumentale di proprietà della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, al fine di assicurare il mantenimento e l'integrità del vincolo archivistico fra la parti del patrimonio, nonché le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica anche mediante l'attività di riproduzione e circolazione delle immagini digitali;

36. L'efficacia delle misure di cui agli articoli 11, 18, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42 è subordinata all'osservanza delle normative europee sugli aiuti di Stato;

37. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



APPROVA
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio idrico per gli anni fino al 2015.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2020 si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposta o in corso di accertamento con riferimento agli anni d'imposta fino al 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, di una somma pari al 20 per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento.

2. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 1 si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione non rateizzabile e costituisce definitiva accettazione dell'imposta dovuta.

3. Ai fini della regolarizzazione sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati ai sensi della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. n. 57/2017, alla l.r. n. 77/2016 ed alla l.r. n. 69/2011) fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I pagamenti effettuati a titolo di imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016) a seguito di avviso di accertamento, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, senza possibilità di rimborso di eventuali eccedenze.

5. Per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l.r. n. 81/2015, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'art. 1, comma 5, della l.r. n. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. n. 81/2015.

6. Il rimborso di cui al comma 5 è effettuato direttamente dalla competente struttura della Giunta regionale a favore del concessionario, previa verifica del pagamento dell'imposta in via ordinaria, anche attraverso la compensazione rispetto all'imposta dovuta.

7. I soggetti che non si avvalgono delle modalità di definizione agevolata di cui al comma 1 o che, avvalendosi, omettano il pagamento entro il termine previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero ammontare dell'imposta determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti per legge.

Art. 2.

Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta

1. Ai pagamenti dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) e all'art. 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e delle correlate imposte regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), ove dovute, nonché degli indennizzi di cui all'art. 1, comma 8, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge per gli anni dal 2016 al 2018, non si applica l'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. n. 77/2016).

Art. 3.

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 77/2016.

1. Ai commi 9 e 10 dell'art. 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) le parole: «entro il 31 dicembre 2018,» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di rilascio delle concessioni di cui al comma 4».

2. Al comma 13 dell'art. 1, della l.r. n. 77/2016 dopo le parole: «e 2018» sono inserite le seguenti: «e contestualmente al versamento degli indennizzi di cui ai commi 9 e 10».

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui al comma 5, dell'art. 1, stimati in euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 04 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

*Disposizioni per la redazione dei bilanci.
Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 65/2010*

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità di variazione al bilancio preventivo sono disciplinate con delibera di Giunta regionale, sulla base degli indirizzi agli enti dipendenti contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e nella nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008).».

Art. 6.

Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90 della l.r. n. 68/2011

1. Il comma 10 dell'art. 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) è abrogato.

Art. 7.

Gestione diretta delle aree demaniali portuali da parte dell'Autorità portuale regionale. Modifiche agli articoli 3, 6, 9, 13, 17 e 19 della l.r. n. 23/2012.

1. La lettera d) bis del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. n. 88/1998 e l.r. n. 1/2005) è abrogata.

2. Il comma 1-ter dell'art. 3 della l.r. n. 23/2012 è abrogato.

3. Il comma 1-quater dell'art. 3 della l.r. n. 23/2012 è abrogato.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della l.r. n. 23/2012, le parole: «e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali» sono soppresse.

5. La lettera b) bis del comma 1 dell'art. 6 della l.r. n. 23/2012 è abrogata.

6. La lettera d) bis del comma 2 dell'art. 9 della l.r. n. 23/2012 è abrogata.

7. Alla lettera b) bis del comma 1 dell'art. 13 della l.r. n. 23/2012, le parole: «per la gestione diretta delle aree demaniali portuali, per la determinazione delle relative tariffe, nonché» sono soppresse.

8. Alla lettera c) bis del comma 1 dell'art. 17 della l.r. n. 23/2012, le parole: «dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali e» sono soppresse.

9. Il comma 3-bis dell'art. 19 della l.r. n. 23/2012 è abrogato.

Art. 8.

*Interventi sul porto di Piombino.
Sostituzione dell'art. 19 della l.r. n. 82/2015*

1. L'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Interventi sul porto di Piombino). — 1. La Regione Toscana concorre finanziariamente, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino attraverso l'erogazione all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 4.895.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.».

Art. 9.

Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano. Abrogazione dell'art. 26-quaterdecies della l.r. n. 82/2015.

1. L'art. 26-quaterdecies della l.r. n. 82/2015 è abrogato.

Art. 10.

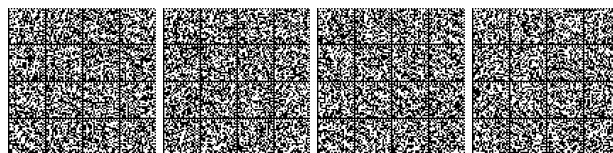
*Aree demaniali portuali.
Abrogazione dell'art. 26 della l.r. n. 40/2017*

1. L'art. 26 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali numeri 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017) è abrogato.

Art. 11.

Disposizioni per la continuità territoriale dell'isola d'Elba. Modifiche all'art. 11 della l.r. n. 77/2017

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) è sostituito dal seguente:



«2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 04 «Altre modalità di trasporto», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021 secondo la seguente articolazione per anno:

- a) euro 350.000,00 per l'anno 2020;
- b) euro 350.000,00 per l'anno 2021.»

2. Al comma 2-bis dell'art. 11 della l.r. n. 77/2017 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

Art. 12.

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 77/2017.

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«b) per l'importo massimo di euro 3.500.000,00, di cui euro 330.000,00 per l'anno 2019 ed euro 3.170.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.»

Art. 13.

Rimborso del fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo concesso a favore della Fondazione Orchestra regionale Toscana. Modifiche all'art. 15 della l.r. n. 37/2018.

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020) è sostituito dal seguente:

«1. La Fondazione Orchestra regionale Toscana è autorizzata alla restituzione dell'anticipazione della somma complessiva di euro 1.656.000,00, percepita nell'anno 2015 ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), secondo un piano di rateizzazione a proiezione triennale articolato in ratei di euro 300.000,00 per l'anno 2018 e di euro 1.356.000,00 per l'annualità 2020.»

Art. 14.

Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara. Modifiche all'art. 33 della l.r. n. 68/2018

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020) le parole: «Euro 750.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100.000,00, di cui 750.000,00 per l'anno 2018 e euro 350.000,00 per l'anno 2019.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 33 della l.r. n. 68/2018 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti:

a) per l'anno 2018, della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

b) per l'anno 2019, della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.».

Art. 15.

Dissalatore dell'Elba. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 73/2018

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) le parole: «i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 73/2018 è inserito il seguente:

«1-bis. All'accordo per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba possono aderire anche i Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio.».

Art. 16.

Contributi per la determinazione del battente. Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 73/2018

1. Il comma 5 dell'art. 4 della l.r. n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 702.000,00 per l'anno 2019 e di euro 78.000,00 per l'anno 2020, a valere sugli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.».

Art. 17.

Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'art. 7 della l.r. n. 73/2018.

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. n. 73/2018 le parole: «di euro 712.000,00 per l'anno 2019, di euro 235.000,00 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 367.847,00 per l'anno 2019, di euro 425.000,00 per l'anno 2020.».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della l.r. n. 73/2018 le parole: «complessivi euro 1.257.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «complessivi euro 1.102.847,00.».



3. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 7 della l.r. n. 73/2018 è sostituita dalla seguente:

«*a)* euro 367.847,00 per l'anno 2019;»

4. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7 della l.r. n. 73/2018 è sostituita dalla seguente:

«*b)* euro 425.000,00 per l'anno 2020;».

Art. 18.

Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci. Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 73/2018.

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della l.r. n. 73/2018, la parola: «5.700.000,00» è sostituita dalla seguente: «3.200.000,00».

Art. 19.

Contributo straordinario al Comune di Viareggio in materia di viabilità. Modifiche all'art. 14 della l.r. n. 73/2018.

1. Al comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 73/2018 le parole: «100.000,00 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «170.000,00 per l'anno 2020».

2. Al comma 3 dell'art. 14 della l.r. n. 73/2018 le parole: «100.000,00 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «170.000,00» e le parole: «annualità 2019» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2020».

Art. 20.

Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche all'art. 21 della l.r. n. 73/2018.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della l.r. n. 73/2018 è inserito il seguente:

«2 bis. Eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 3 possono essere destinate, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 realizzati dall'Azienda agricola Suvignano S.r.l., confiscata alla mafia, ed assegnata a Ente Terre Regionali Toscane.».

Art. 21.

*Garanzia Toscana.
Modifiche all'art. 26 della l.r. n. 73/2018*

1. Al comma 6 dell'art. 26 della l.r. n. 73/2018 la parola: «35.500.000,00» è sostituita dalla seguente: «30.500.000,00» e le parole: «ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2020» e le parole: «e 2020» sono soppresse.

2. Al comma 7 dell'art. 26 della l.r. n. 73/2018 le parole: «500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «6.000.000,00 per l'anno 2019» e le parole: «e 2020» sono soppresse.

3. Al comma 8 dell'art. 26 della l.r. n. 73/2018 le parole: «1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000,00 per l'anno 2019 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2020».

Art. 22.

Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e ripristino dell'anfiteatro romano. Abrogazione dell'art. 27 della l.r. n. 73/2018.

1. L'art. 27 della l.r. n. 73/2018 è abrogato.

Art. 23.

Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 13/2019.

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 1º marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto «Puleto» nonché alla chiusura della viabilità della SS64 «Porrettana»), le parole: «15 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. n. 13/2019 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021), riapre i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del sostegno finanziario, dettagliandone le modalità di determinazione.».

Art. 24.

*Norma finanziaria
Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 13/2019*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 13/2019 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 1-bis, è autorizzata la spesa massima di euro 368.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziata sulla Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.».

Art. 25.

Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'art. 16 della l.r. n. 19/2019.

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021) le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020».



2. Al comma 3 dell'art. 16 della l.r. n. 19/2019 le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020» e le parole: «annualità 2019» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2020».

Art. 26.

Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale. Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 19/2019.

1. Al comma 3 dell'art. 17 della l.r. n. 19/2019 le parole: «Missione 13 "Tutela della salute"» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 50 "Debito pubblico"» e le parole: «Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria"» sono sostituite dalle seguenti: «Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari"».

2. Al comma 4 dell'art. 17 della l.r. n. 19/2019 le parole: «Missione 13 "Tutela della salute"» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 50 "Debito pubblico"» e le parole: «Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria"» sono sostituite dalle seguenti: «Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari"».

Art. 27.

Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Modifiche all'art. 19 della l.r. n. 19/2019.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 19 della l.r. n. 19/2019 è aggiunto il seguente periodo:

«È escluso dall'adeguamento quanto disciplinato dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 03 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)».

Art. 28.

Misure economiche a sostegno della popolazione e delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi del 27 e 28 luglio 2019.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività, economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che, nei giorni 27 e 28 luglio 2019, hanno colpito le province di Grosseto e Lucca e la Città Metropolitana di Firenze.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità di erogazione e rendicontazione delle misure economiche di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni nazionali approvate per il medesimo evento.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00, di cui euro 1.290.000,00 per l'anno 2019 ed euro 210.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2020, annualità 2019 e 2020.».

Art. 29.

Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme

1. Per la progettazione della Viabilità Nord di Pisa, tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pisa e al Comune di San Giuliano Terme contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di un accordo in cui sono, fra l'altro, disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 30.

Aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative

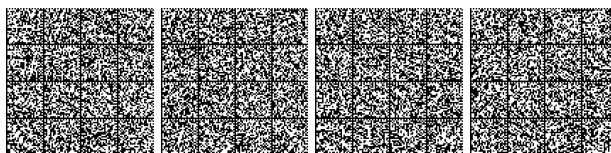
1. La Regione Toscana svolge in collaborazione con il Comune di Viareggio le funzioni di gestione diretta delle aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative, esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione Toscana opera, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), anche attraverso la partecipazione a società ai sensi della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) previa valutazione, con successivo atto secondo le procedure della medesima l.r. n. 20/2008:

a) della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale;

b) delle modalità e della sostenibilità della partecipazione medesima.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.



Art. 31.

Contributi per agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12

1. Al fine di disincentivare il passaggio di mezzi pesanti ed ingombranti dalla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) negli anni 2019 e 2020, in relazione ai lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, favorendo il transito dei mezzi su percorsi autostradali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare risorse alle società autostradali interessate dai tracciati alternativi alla SGC FI-PI-LI in Toscana, fino a un importo massimo di euro 300.000,00 nell'anno 2020, comprensivo delle attività sperimentali, previo ottenimento del nulla osta del Ministero competente e a seguito della stipula di specifica convenzione con i soggetti interessati.

2. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 32.

Collegamento ferroviario Collesalveti-Vada e by-pass di Pisa

1. Per la progettazione definitiva ed esecutiva del collegamento ferroviario fra l'Interporto A. Vespucci, la linea Collesalveti-Vada e la linea Pisa-Firenze, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a Rete ferroviaria italiana (RFI) contributi straordinari fino ad un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di uno specifico accordo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un massimo di euro 2.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 01 «Trasporto ferroviario», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 33.

Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11

1. Al fine di garantire la percorribilità da parte di mezzi pesanti su tracciati di viabilità provinciale nei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera alternativi alla SGC FI-PI-LI, e per il collegamento fra l'Autostrada A11 e la medesima strada regionale, in relazione con lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Pisa contributi straordinari fino ad un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2019, previa stipula di un accordo con gli enti interessati.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, fino a un massimo di euro 250.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Pro-

gramma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 34.

Interventi sulla viabilità connessa alla SS 2 Cassia

1. Con riferimento alla variante alla Strada statale 2, Via Cassia, in località Monteroni - Monsindoli, a seguito della consegna del cantiere da parte della Provincia di Siena all'ANAS per il completamento dei lavori, le risorse regionali già erogate dalla regione alla Provincia di Siena e non spese, potranno essere utilizzate, fino ad un importo massimo di euro 2.500.000,00, dalla medesima Provincia per la realizzazione di interventi sulle strade provinciali connesse alla SS 2 Cassia, previa stipula di un accordo che individui gli interventi da effettuare, su proposta della Provincia, e detti il relativo cronoprogramma.

2. Le risorse regionali non liquidate dalla Provincia di Siena entro cinque anni dalla stipula dell'accordo di cui al comma 1 sono comunque restituite alla Regione Toscana.

Art. 35.

Contributo straordinario al Comune di Quarrata per interventi sulla viabilità locale

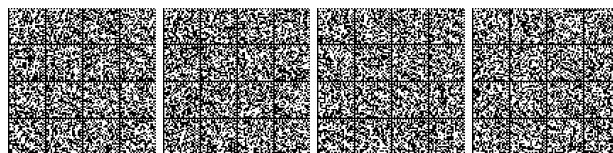
1. Per la realizzazione della viabilità comunale in Comune di Quarrata, di raccordo fra via Firenze (SP 44) e la via Piero della Francesca, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con il Comune di Quarrata, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 500.000,00 per l'anno 2021.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021.

Art. 36.

Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per le preliminari analisi di tracciato ed il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economico della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia.

1. Per la redazione delle analisi di tracciato preliminari ed il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo con la Provincia di Pistoia che disciplini, fra l'altro, le modalità di erogazione e rendicontazione, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020.



2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 100.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 37.

Contributo straordinario per la viabilità di collegamento fra la SR 70 e Vallombrosa

1. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di collegamento che, a partire dalla SR 70 in località Consuma nel Comune di Pelago, collega l'Abbazia di Vallombrosa e la località di Saltino in Comune di Reggello, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con i comuni e gli altri soggetti pubblici interessati, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.

Art. 38.

Contributo straordinario al Comune di Massarosa

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Massarosa un contributo straordinario pari ad euro 80.000,00 per l'anno 2019, per i lavori di manutenzione straordinaria necessaria per la messa in sicurezza della viabilità interessata dal passaggio dei partecipanti al Campionato italiano di ciclismo under 23, edizione 2019, tenutosi nel territorio del Comune medesimo, nelle seguenti strade:

- a) via Matteotti;
- b) via Emilia Nord;
- c) via delle Sezioni;
- d) via per Pedona.

2. Ai fini dell'erogazione il Comune invia apposita richiesta alla Regione entro il 1° dicembre 2019, nella quale certifica gli importi delle spese sostenute finalizzate all'evento sportivo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 80.000,00, per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 39.

Sottoscrizione delle azioni offerte da Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 2437-quater del Codice civile in conseguenza della cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci.

1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare la propria partecipazione al capitale di Fidi Toscana S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. n. 20/2008, acquisendo le azioni offerte a terzi dalla società nell'ambito del procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice civile a fronte di cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci.

2. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) l'acquisto delle azioni da parte della Regione Toscana è subordinato all'approvazione da parte della Giunta regionale di un piano industriale di risanamento, in cui sia dimostrato il recupero e il mantenimento nel tempo delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

3. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 1.700.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 40.

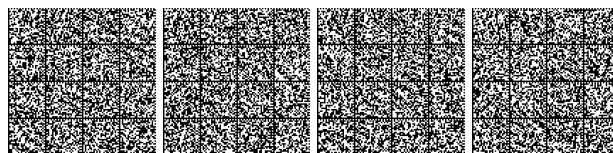
Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 900.000,00 al Comune di Pontassieve a titolo di cofinanziamento per l'edificazione, su un'area di proprietà del comune stesso, di un immobile destinato a ospitare attività di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti in un contesto di economia circolare ed abbattimento delle emissioni climalteranti.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma con il Comune di Pontassieve, il quale concorre al finanziamento dell'opera anche con apporto in natura. Con lo stesso accordo sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 900.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021 secondo la seguente ripartizione:

- euro 360.000,00 per l'anno 2020;
- euro 540.000,00 per l'anno 2021.



Art. 41.

Intervento in favore della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A

1. Al fine di consolidare la situazione finanziaria della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A, partecipata dalla Regione Toscana nella misura del 36,40 per cento del capitale sociale, la Giunta regionale è autorizzata a procedere, nell'anno 2019, al ripiano di una parte delle perdite subite dalla società mediante utilizzo delle somme accantonate nell'apposito fondo perdite societarie di cui all'art. 21, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2016, nei limiti della quota di partecipazione posseduta e fino all'importo massimo di euro 546.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere al ripiano di cui al comma 1, previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un patto di sindacato sottoscritto dai soci pubblici che permetta il controllo della società ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175/2016 o, in alternativa, deliberazioni dei soci pubblici da cui emerga la volontà di esercitare congiuntamente il controllo della società e di procedere, ciascuno in proporzione alla quota posseduta, al ripiano di cui al comma 1;

b) presenza di un piano di ristrutturazione aziendale che dimostri il superamento delle condizioni di crisi attraverso la comprovata sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 175/2016.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari all'importo massimo di euro 546.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 42.

Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a euro 2.500.000,00 per l'anno 2021 alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa, per il completamento della realizzazione del parco scientifico tecnologico, già oggetto di un accordo di programma con il comune di San Giuliano Terme.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 2020, di un accordo fra Regione Toscana e Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa per il finanziamento della parte del parco inerente alle attività di trasferimento tecnologico.

3. L'accordo di cui al comma 2 definisce:

a) le modalità e i tempi di realizzazione del blocco destinato a ospitare spazi per:

1) nuove *start up* come definite dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

2) sedi di imprese nascenti da applicazioni della ricerca applicata a fini produttivi o anche solo brevettuali, o spin-off;

3) laboratori di ricerca applicata per il trasferimento tecnologico;

4) lavoro in condivisione comprese riunioni e conferenze;

5) spazi espositivi, laboratori per prototipi, verifiche e controlli e altri ambiti di servizio.

b) le modalità di collaborazione con aziende private dei settori ad alta tecnologia;

c) le attività di rendicontazione periodica e finale del contributo regionale.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 03 «Ricerca e innovazione», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.

Art. 43.

Acquisizione al patrimonio regionale della collezione «Oro di autore»

1. La Giunta regionale toscana è autorizzata ad acquisire al patrimonio regionale la collezione «Oro di autore», attualmente di proprietà della società Arezzo fiere e congressi s.r.l., nell'ambito di un progetto di valorizzazione culturale e turistica della stessa collezione e attraverso la trasformazione dell'attuale Casa dell'oro di Arezzo da centro espositivo a museo, denominato «Museo dell'oro».

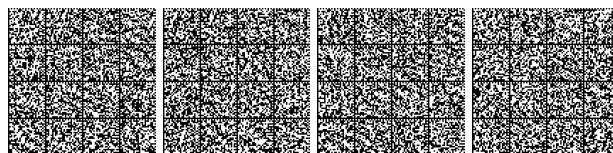
2. Per l'acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio di cui al comma 1 è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.015.000,00, comprensivi di IVA, per l'anno 2019, sulla base di vendita pervenuta dall'attuale proprietario, da sottoporre a valutazione di congruità per mezzo di un perito individuato secondo le norme vigenti.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.015.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 44.

Contributo straordinario per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti situata nel Comune di Cortona.

1. Per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio, situata nel Comune di Cortona, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2019, alla parrocchia dei Santi Ippolito e Biagio, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).



2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di:

a) attestazione del riconoscimento della personalità giuridica;

b) attestazione dell'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la parrocchia ha sede;

c) piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell'ambito dell'ordinamento canonico ed ecclesiastico.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 50.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 45.

Contributo straordinario al Comune San Giuliano Terme

1. La Giunta regionale è autorizzata all'erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2019, finalizzato all'acquisto della Rocca di Ripafratta, per il suo recupero e valorizzazione, previa stipula di uno specifico accordo che disciplini le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo medesimo.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 100.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, 2019.

Art. 46.

Contributo straordinario all'Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze

1. Al fine di sostenere i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del Teatro Puccini di Firenze, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze, soggetto gestore del teatro medesimo, un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2019.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 150.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 47.

Contributo alla Fondazione festival pucciniano

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione festival pucciniano un contributo fino ad un massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2019, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.

2. Ai fini del comma 1, il periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione festival pucciniano di cui all'art. 62, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è prorogato al 31 dicembre 2019.

3. Il contributo è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all'ammontare delle rate del debito in scadenza nell'anno 2019, a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1 ed al piano di cui al comma 2.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 660.000,00 per l'annualità 2019, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 48.

Contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione carnevale di Viareggio un contributo nella misura massima di euro 1.000.000,00, a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del carnevale di Viareggio, edizione 2019.

2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2019 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.000.000,00 per l'anno 2019 con le risorse iscritte nella Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 49.

Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A

1. Al fine di promuovere e valorizzare le imprese della filiera della trasformazione agroalimentare regionale è riconosciuto alla società Grossetofiere S.p.A un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2019, per la organizzazione della fiera «Italian taste experience».



2. Ai fini dell'erogazione del contributo la società Grossetofiere S.p.A presenta la rendicontazione dei costi sostenuti regolarmente quietanzati entro il 31 dicembre 2019, sulla base delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il contributo è riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti «de minimis».

4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 100.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 50.

Contributo straordinario al Comune di Aulla per la realizzazione della palestra scolastica a servizio della scuola secondaria di primo grado «Dante Alighieri».

1. Al fine di portare a compimento gli interventi per la ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico demolito durante l'alluvione del 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario pari ad euro 800.000,00 per l'anno 2020 al Comune di Aulla, per la realizzazione della palestra scolastica al servizio della scuola secondaria di primo grado «Dante Alighieri».

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 800.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 51.

Contributo straordinario al Comune di Montignoso per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Montignoso un contributo straordinario di euro 500.000,00 per l'anno 2020, per pagamento del saldo dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico, primaria e palestra, in località Cinquale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Al-

tri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 52.

Contributo straordinario al Comune di Coreglia Antelminelli per la costruzione di palestra scolastica

1. Al fine di realizzare i lavori di costruzione della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado in località Ghivizzano, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Coreglia Antelminelli un contributo straordinario di euro 350.000,00 per l'anno 2020.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 35.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 53.

Contributo straordinario al Comune di Montevarchi

1. Al fine di consentire la realizzazione dell'edificio scolastico destinato a ospitare la scuola primaria «E Mochi» in località Levanella, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Montevarchi un contributo straordinario di euro 600.000,00 per l'anno 2020.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 600.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 54.

*Circolazione fuori strada dei veicoli a motore.
Inserimento dell'art. 28-quinquies nella l.r. n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 28-*quater* della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio



1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») è inserito il seguente:

«Art. 28-quinquies (Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e venatorie). — 1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie e venatorie i comuni possono individuare nel proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito all'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) nei quali sia consentita la circolazione fuori strada dei veicoli a motore.

2. L'individuazione è fatta secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. n. 48/1994.

3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.

4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.».

Capo IV

ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO REGIONALE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA SOCIETÀ F.LLI ALINARI I.D.E.A. S.p.A.

Art. 55.

Oggetto

1. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo e alla valorizzazione dei beni culturali, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché al fine di potenziare l'offerta museale toscana ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), secondo i requisiti di cui all'art. 20 della legge medesima, è autorizzata ad acquisire al patrimonio regionale il patrimonio fotografico di proprietà della società F.Lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, unitamente agli strumenti cartacei e digitali di corredo esistenti.

2. Ai fini della presente legge per patrimonio fotografico, di seguito denominato «patrimonio Alinari», si intende l'insieme dei seguenti cespiti:

- a) patrimonio documentario cartaceo, comprendente la biblioteca e l'archivio cartaceo;
- b) materiali, attrezzature e strumentazione tecnica, ivi inclusa la stamperia d'arte;
- c) archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio;
- d) i marchi;

e) i diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte.

3. Per l'acquisizione dei cespiti di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 12.200.000,00, comprensivi di IVA, secondo la seguente ripartizione:

euro 1.220.000,000 per il 2019;

euro 4.880.000,000 per il 2020;

euro 6.100.000,000 per il 2021;

cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021.

4. Per l'acquisizione dei cespiti di cui al comma 2, lettere c), d), e), è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.440.000,00, comprensivi di IVA, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 56.

Modalità operative

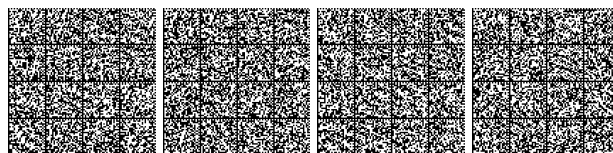
1. Il patrimonio di cui all'art. 55, comma 2, lettere a) e b), viene acquisito al patrimonio regionale con la sottoscrizione del relativo contratto di acquisto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Al momento dell'acquisizione della piena efficacia del contratto di compravendita e della contestuale sottoscrizione del verbale di consegna sarà pagato un acconto pari ad euro 1.220.000,00. Il pagamento della parte rimanente del prezzo mediante liquidazione delle risorse individuate dall'art. 55, comma 2, è condizionato all'esito positivo della verifica dell'integrità materiale del patrimonio acquisito, ed avverrà per successivi ulteriori acconti fino al saldo finale.

3. Per il finanziamento degli oneri inerenti alla verifica di integrità materiale di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021.

4. Il patrimonio di cui all'art. 55, comma 2, lettere c), d), e), è acquisito previa valutazione di congruità economica.

5. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla valutazione di congruità economica di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'annualità 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cul-



turali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 57.

Sedi

1. La Giunta regionale individua, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche, le sedi di conservazione ed esposizione del patrimonio Alinari, nel rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza di cui all'art. 20 della l.r. n. 21/2010.

2. La Giunta regionale provvede al trasferimento del patrimonio Alinari a seguito dell'individuazione delle sedi di cui al comma 1, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche.

3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal trasferimento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 58.

Piano strategico di sviluppo culturale

1. La Giunta regionale individua le strategie di valorizzazione del patrimonio Alinari, in coerenza con i principi del decreto legislativo n. 42/2004 anche attraverso gli opportuni accordi con lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali interessati, ed approva un piano strategico di sviluppo culturale del patrimonio Alinari ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla realizzazione del piano strategico di sviluppo culturale è autorizzata la spesa complessiva di euro 150.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 59.

Forme di gestione

1. La Giunta regionale provvede alla gestione del patrimonio Alinari nonché alla correlata gestione dei diritti di riproduzione delle immagini e dei marchi, nelle forme previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e secondo le strategie e le modalità operative definite nel piano strategico di sviluppo culturale di cui all'art. 57.

2. In attuazione del piano strategico di sviluppo culturale la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un sog-

getto giuridico per la gestione del patrimonio Alinari, in coerenza con l'art. 14, comma 3, della l.r. n. 21/2010 e nel rispetto dell'iter previsto dalla l.r. n. 20/2008.

Art. 60.

Regime transitorio

1. Nelle more dell'acquisizione del patrimonio Alinari con le modalità di cui all'art. 56, comma 1, e del relativo trasferimento di cui all'art. 57, la Giunta regionale subentra nel pagamento degli oneri per l'utilizzazione degli spazi di collocazione e per le connesse coperture assicurative per la custodia del patrimonio medesimo già in essere.

2. Nelle more della individuazione delle forme di gestione del patrimonio Alinari di cui all'art. 59 la Giunta regionale può esercitare in via indiretta la gestione dei diritti di riproduzione delle immagini, nonché dei marchi, anche mediante contratto di concessione alla società F.Ili Alinari I.D.E.A. S.p.A, in forma non esclusiva.

3. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 200.000,00 secondo la seguente ripartizione:

euro 50.000,00 per il 2019;

euro 150.000,00 per il 2020;

cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti le disposizioni contenute nella presente legge, si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2019-2021, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati nell'allegato D della legge regionale 13 novembre 2019, n. 66 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Seconda variazione).



Art. 62.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 novembre 2019

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

19R00476

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 66.

Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. Seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 14 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto l'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021);

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 9 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per incremento attività finanziarie, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (l.r. 75/2018), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nell'iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa, utilizzo di accantonamenti di bilancio e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva);

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



APPROVA

la presente legge:

Capo I
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Entrata) e nell'allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2019	Pluriennale 2020	Pluriennale 2021
ENTRATA	0,00	-230.696.851,78	-230.696.851,78	44.837.800,64	39.985.748,50
SPESA	0,00	-230.696.851,78	-230.696.851,78	44.837.800,64	39.985.748,50

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate negli importi indicati all'allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa).

Art. 3.

*Attuazione dell'art. 1, commi 897, 898, 899,
della legge n. 1. 145/2018*

1. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 897, 898, 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e ferma restando la determinazione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione effettuata con la legge regionale 2 agosto 2019, n. 53 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2018), la riduzione dell'avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 è determinata secondo l'articolazione per Missioni, Programmi e Titoli di cui all'allegato F «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Attuazione art. 1, commi 897, 898, 899 della legge 145/2018».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018, n. 75 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 2021)

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 75/2018

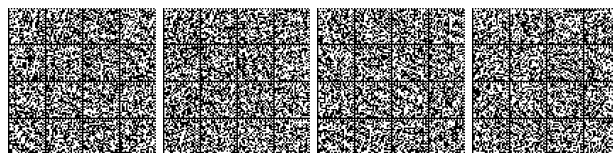
1. L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 -2021) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). — 1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 265.958.793,70, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1, non può essere superiore ad euro 74.786.964,84 nell'anno 2019, ad euro 95.068.236,75 nell'anno 2020 e ad euro 96.103.592,11 nell'anno 2021.

3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).



5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 75/2018

1. L'allegato d) della l.r. 75/2018, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato G (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento).

Art. 6.

Integrazione dell'allegato g) della l.r. 75/2018

1. L'allegato g) della l.r. 75/2018, recante l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è integrato dall'allegato H (Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali).

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato 3 della l.r. 75/2018

1. L'allegato 3 della l.r. 75/2018, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato I (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

Art. 8.

Sostituzione del prospetto di cui al punto f) dell'allegato h) della l.r. 75/2018

1. Il prospetto di cui al punto f) dell'allegato h) della l.r. 75/2018 recante l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, riportato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021, è sostituito dal prospetto di cui all'allegato L (Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti).

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 novembre 2019

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis)

19R00477

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2019, n. 67.

Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 20 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Considerato che:

1. L'art. 11-bis della legge regionale n. 73/2005, stabilisce che la Regione Toscana riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento facendo riferimento, in particolare, a quelle situate in territori montani e marginali, tese all'organizzazione e alla gestione di attività che interessano, in particolare, il paesaggio e l'ambiente;

2. Per valorizzare e rafforzare il ruolo svolto dalle cooperative di comunità, soprattutto da quelle presenti nei contesti territoriali che, per localizzazione geografi-



ca o criticità sociali, risultano in condizioni di disagio, appare opportuno definirne con maggiore dettaglio le caratteristiche generali, il contesto di azione nonché il quadro complessivo delle attività, anche nell'ottica della promozione e del sostegno di politiche di economia collaborativa;

3. Risulta opportuno estendere la possibilità, da parte della regione, di intervenire a sostegno delle cooperative di comunità oltre il contesto tradizionale delle aree montane e marginali, prendendo in considerazione, in particolare, altre zonizzazioni che caratterizzano aree fragili del territorio regionale quali le aree interne, quelle a rischio di spopolamento e quelle caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale; risulta altresì opportuno estendere il raggio di azione regionale anche alle esperienze di cooperazione che nascono in altri contesti, specificamente nelle aree metropolitane e nelle periferie urbane, purché caratterizzati da criticità sotto il profilo della scarsità di servizi resi alla collettività e della presenza di disagio sociale ed economico;

4. Risulta altresì opportuno specificare meglio le attività caratterizzanti le cooperative di comunità nonché le caratteristiche dei soci delle stesse;

5. L'intervento normativo intende, infine, in un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, offrire la possibilità alla regione ed agli enti regionali di assegnare alle cooperative di comunità aree e beni immobili inutilizzati per il loro recupero e riuso con finalità di interesse generale; risulta inoltre opportuno offrire tale possibilità anche agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario regionale;

6. Per l'anno 2020 è previsto un finanziamento pari ad euro 740.000,00 complessivi finalizzato ad un intervento di sostegno alla cooperazione di comunità;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 73/2005.

1. La lettera *k*) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) è sostituita dalla seguente:

«*k*) alle attività di promozione delle cooperative di comunità di cui all'art. 11-bis, commi 1 e 2.».

Art. 2.

Cooperazione di comunità. Sostituzione dell'art. 11-bis della legge regionale n. 73/2005

1. L'art. 11-bis della legge regionale n. 73/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-bis (Cooperazione di comunità). — 1. La regione, al fine di valorizzare le risorse territoriali, le

competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali delle comunità locali presenti in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, oppure in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale, riconosce e promuove le cooperative di comunità.

2. La regione riconosce e promuove altresì le cooperative di comunità costituite in particolari contesti, diversi da quelli del comma 1, quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali.

3. Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'art. 2512 del codice civile e all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, con l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività culturali, di attività socio economiche ecosostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.

4. La compagine sociale delle cooperative di comunità è composta da:

a) persone fisiche e giuridiche che appartengono alla comunità interessata ovvero la sovvenzionano od operano con essa;

b) le organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che hanno sede legale nella comunità interessata e dichiarano espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.

5. La Regione e i suoi enti dipendenti concedono l'utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») e del relativo regolamento di attuazione 23 novembre 2005, n. 61/R, in favore di cooperative di comunità, per il recupero e riuso, con finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una proposta per l'utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.

6. Gli enti locali, nel rispetto dell'art. 118, comma quarto, della Costituzione e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, possono applicare le disposizioni del presente articolo e possono procedere all'affidamento di aree e beni immobili inutilizzati in favore di cooperative di comunità per le finalità di cui al comma 5, sulla base di una proposta per l'utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.



Art. 3.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 73/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 73/2005 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nell'anno 2020 la regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'art. 11-bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa di euro 740.000,00 cui si fa fronte, per euro 640.000,00 con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", titolo 2 "Spese in conto capitale" e, per euro, 100.000,00 con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020;

4-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4-bis, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019-2021, annualità 2020, le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2020

in diminuzione, missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 640.000,00;

in diminuzione, missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;

in aumento, missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 640.000,00;

in aumento, missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00.»

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 novembre 2019

(Omissis).

ROSSI

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2019, n. 68.

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 20 novembre 2019).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2019;

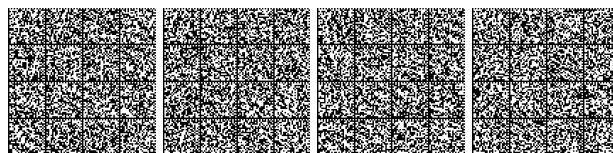
Considerato quanto segue:

1. La legge n. 132/2016 introduce alcuni elementi di novità che incidono direttamente sulle agenzie di protezione ambientale regionali, agenzie che divengono parte di un «sistema nazionale» dove l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico, senza legami o dipendenze organizzative, per le agenzie stesse;

2. La legge n. 132/2016 garantisce il ruolo centrale della Regione nell'organizzazione e disciplina della agenzia e prevede, all'art. 7, comma 2, che «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie»;

3. L'art. 3 della legge n. 132/2016 elenca le funzioni del Sistema nazionale prevedendo anche attività - quali l'educazione ambientale e la formazione - che attualmente l'agenzia regionale non svolge e che possono essere disciplinate nel rispetto delle competenze delle regioni;

4. Si rende necessario armonizzare la l.r. 30/2009 ai contenuti della legge n. 132/2016 per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali (LEPTA), la coerenza con il catalogo nazionale dei servizi e con il programma triennale delle attività del si-



stema nazionale, prevedendo di conseguenza un'apposita disciplina transitoria in materia di carta dei servizi e di tariffe;

5. Si rende altresì necessario procedere, con successivo regolamento, all'individuazione delle modalità e dei tempi di rilascio delle valutazioni e dei contributi tecnici effettuati dalla Agenzia;

6. Per effetto della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), che ha accentrato nella Regione le competenze in materia ambientale, si rende necessario un corrispondente riassetto delle funzioni dell'Agenzia;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPAT IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2016, N. 132. MODIFICHE ALLA LEGGE 22 GIUGNO 2009, N. 30 (NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA «ARPAT»)

Art. 1.

Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009

1. Dopo il secondo visto del preambolo del 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), è inserito il seguente:

«Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);».

2. Il punto 10 del preambolo della l.r. 30/2009 è abrogato.

3. Dopo il punto 23 del preambolo della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

«23-bis. In attuazione della legge n. 132/2016 è necessario accentuare il ruolo dell'ARPAT quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, che concorre a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, garantendo altresì l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività affidate all'Agenzia stessa, nonché la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte.».

Art. 2.

Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della l.r. 30/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2009 sono aggiunte le parole: «nonché della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).».

Art. 3.

Finalità e funzioni dell'ARPAT. Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 30/2009

1. L'art. 2 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 Finalità e funzioni dell'ARPAT

1. L'ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 132/2016, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

2. L'ARPAT garantisce:

a) l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate;

b) la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte, fatti salvi i diritti di riservatezza previsti dalle norme vigenti.».

Art. 4.

Natura dell'ARPAT. Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 30/2009

1. L'art. 3 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 Natura dell'ARPAT

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 132/2016, l'ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.».

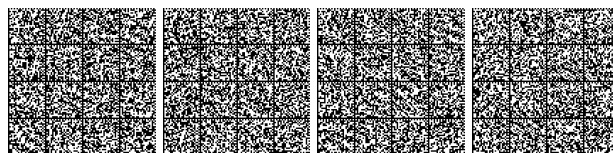
Art. 5.

Definizioni. Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 30/2009

1. L'art. 4 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge n. 132/2016.



2. Ai fini della presente legge valgono altresì le seguenti definizioni:

a) livello regionale delle attività: indicazione di standard quantitativi e qualitativi superiori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ed all'art. 9 della legge n. 132/2016;

b) controllo ambientale: il complesso delle attività di cui all'art. 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime;

c) carta dei servizi e delle attività, di seguito denominata "carta", come definita all'art. 13, comprensiva dei contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 132/2016.».

Art. 6.

*Attività istituzionali dell'ARPAT.
Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 5 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 5
Attività istituzionali dell'ARPAT

1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell'interesse della collettività di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, e consistenti in:

a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all'art. 8;

b) attività di controllo ambientale, come definite all'art. 7;

c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all'art. 9.

2. Costituiscono altresì attività istituzionali:

a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all'art. 10;

b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell'art. 11, comma 4.

3. L'ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.

4. La carta di cui all'art. 13 definisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.».

Art. 7.

*Rapporti con altri enti pubblici.
Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 6 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
Rapporti con altri enti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 132/2016, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'art. 5, l'ARPAT collabora con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.

2. L'ARPAT collabora altresì con il sistema regionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

3. L'ARPAT collabora con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale, fermo restando l'inserimento di tali attività nel piano annuale di cui all'art. 16.».

Art. 8.

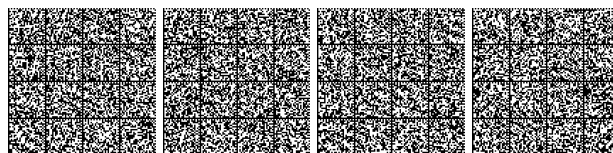
*Attività di controllo ambientale.
Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 7 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7
Attività di controllo ambientale

1. In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 132/2016, le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), consistono nel campionamento, nell'analisi e misura, nel monitoraggio e nell'ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.

2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell'art. 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 132/2016 e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all'art. 15. Tali funzioni possono



essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifiche problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.

3. Nell'ambito delle attività di controllo, il personale di cui all'art. 35, individuato in attuazione dell'art. 14, comma 7, della legge n. 132/2016, esercita altresì funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.».

Art. 9.

*Rete nazionale dei laboratori accreditati.
Inserimento dell'art. 7-bis nella l.r. 30/2009*

1. Dopo l'art. 7 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis

Rete nazionale dei laboratori accreditati

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 132/2016, l'ARPAT partecipa alla rete nazionale dei laboratori accreditati.

2. Ai fini della partecipazione alla rete di cui al comma 1, l'ARPAT applica i metodi elaborati e approvati dal sistema nazionale di cui alla legge n. 132/2016, come metodi ufficiali di riferimento.».

Art. 10.

*Attività di supporto tecnico-scientifico.
Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 8 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Attività di supporto tecnico-scientifico

1. In coerenza con le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 132/2016, le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), consistono nell'assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all'art. 5 nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento a:

a) formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, funzionali o propedeutici all'espletamento dei procedimenti amministrativi;

b) esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche, analitiche e di misurazione;

c) supporto tecnico-scientifico per la predisposizione di norme, regolamenti, piani e programmi in campo ambientale, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi.

2. La Regione, ai sensi del comma 1, si avvale dell'ARPAT per la formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, propedeutici all'espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui ai commi 3 e 4 e dalla carta di cui all'art. 13.

3. La Giunta regionale, con regolamento, individua i casi in cui il rilascio dei provvedimenti nell'ambito delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, è espressamente subordinato alla preventiva acquisizione di valutazioni tecniche dell'ARPAT ai sensi dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

4. Il regolamento di cui al comma 3, nel rispetto della normativa di settore, assicura la coerenza dei termini di rilascio di valutazioni tecniche e contributi tecnici con i termini perentori previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990, prevedendo i rimedi in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini.».

Art. 11.

*Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale.
Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 9 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale

1. In coerenza con le funzioni di cui all'art. 3 della legge n. 132/2016, le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10, trattati e pubblicati ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Tali attività sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull'ambiente ed il suo stato ed a garantire un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico ufficiale ai fini delle attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 132/2016.

3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 132/2016 costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza degli enti di cui all'art. 5, comma 1.».

Art. 12.

*Attività istituzionali connesse alla tutela della salute.
Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 10 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

Attività istituzionali connesse alla tutela della salute

1. La carta di cui all'art. 13 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo



ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

2. Nell'ambito degli indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell'ARPAT di cui all'art. 15, la Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Per la realizzazione di specifici rilevanti obiettivi, la collaborazione di cui al comma 2 è sviluppata nell'ambito di progetti speciali approvati dalla Giunta regionale.».

Art. 13.

*Attività istituzionali obbligatorie.
Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 11 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 11
Attività istituzionali obbligatorie

1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 132/2016, le attività tecniche e di controllo necessarie ad assicurare nel territorio regionale il rispetto dei LEPTA di cui all'art. 9 della medesima legge n. 132/2016.

2. Costituiscono altresì attività obbligatorie ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 132/2016, le attività di cui agli articoli 5 e 10, svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, distinte in:

a) attività ordinarie, da svolgersi in modo ricorrente, secondo standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa regionale o da atti della programmazione regionale ai fini del raggiungimento del livello regionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);

b) attività straordinarie, individuate da specifici indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

3. Costituiscono attività straordinarie di cui al comma 2, lettera b):

a) le attività supplementari, consistenti nelle attività di cui al comma 2, lettera a), per la misura eccedente il livello stabilito;

b) le attività integrative, consistenti in ulteriori attività, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute da svolgersi su richiesta degli enti interessati; attività tecnico-scientifiche realizzate in collaborazione di soggetti privati in base ad accordi stipulati ai sensi dell'art. 18, comma 3; attività previste dai progetti speciali di cui all'art. 10, comma 3.

4. Si considerano, inoltre, attività istituzionali obbligatorie le attività tecnico-scientifiche di cui agli articoli 5 e 10, per le quali i soggetti privati sono tenuti, a proprie spese e sulla base della normativa vigente, ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAT.».

Art. 14.

*Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati.
Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 12 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 12
Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 132/2016 l'ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti), a condizione che:

a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all'art. 7, comma 6, della legge n. 132/2016;

b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attività di cui all'art. 11.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'ARPAT stipula con i soggetti beneficiari specifici accordi o convenzioni la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al presente articolo sono totalmente finanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall'art. 15 della legge n. 132/2016.».

Art. 15.

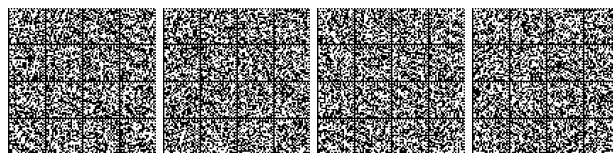
*Carta dei servizi e delle attività.
Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 13 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 13
Carta dei servizi e delle attività

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta dei servizi e delle attività, predisposta nel rispetto dei LEPTA, ed in conformità ai contenuti previsti dal Catalogo nazionale dei servizi di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 132/2016, alla normativa vigente di riferimento, agli obiettivi ed indirizzi contenuti nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e nei piani regionali attinenti alle attività previste nella carta medesima.

2. L'ARPAT elabora e predispone la proposta per l'approvazione e per l'aggiornamento della carta, in conformità alle disposizioni del presente articolo e le trasmette



alla Giunta regionale entro i termini dalla medesima stabiliti per assicurare il rispetto dei LEPTA e della normativa di riferimento.

3. La Giunta regionale formula la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione, l'aggiornamento e la modifica della carta.

4. La carta è aggiornata periodicamente in attuazione della normativa di riferimento e degli atti della programmazione regionale di cui al comma 1 e, comunque, entro novanta giorni dall'aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 132/2016.

5. In raccordo con i contenuti del Catalogo nazionale dei servizi, la carta individua le attività di ARPAT, come definite agli articoli 7, 8 e 9, declinando, in apposite sezioni:

a) le attività obbligatorie necessarie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all'art. 11, comma 1;

b) le ulteriori attività obbligatorie, distinte in ordinarie e straordinarie, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3;

c) le attività obbligatorie consistenti in attività tecnico-scientifiche rese ai soggetti privati, di cui all'art. 11, comma 4;

d) le ulteriori attività rese a soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12.

6. La carta reca inoltre i dati e le informazioni relative alle attività di cui al comma 5 indicando, con riferimento alle attività obbligatorie rese a favore degli enti di cui agli articoli 5 e 10, la tipologia, il livello atteso, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione nonché l'eventuale fonte normativa o atto di programmazione che prevede tale attività.

7. Il rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta costituisce, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, elemento qualificante per la misurazione, valutazione e rendicontazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all'art. 16-bis.». ».

Art. 16.

Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell'ARPAT. Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 30/2009.

1. L'art. 15 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 15

Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell'ARPAT

1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'art. 10 della legge n. 132/2016, la Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:

a) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all'art. 11, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all'art. 11, commi 2 e 3;

c) gli indirizzi per l'elaborazione del piano delle attività di cui all'art. 16;

d) i criteri per il coordinamento dell'integrazione tra l'ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'art. 10.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le richieste di svolgimento di attività.».

Art. 17.

*Piano delle attività dell'ARPAT.
Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 16 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

Piano delle attività dell'ARPAT

1. Il piano triennale delle attività, con documento attuativo annuale definisce, sulla base della carta di cui all'art. 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 15, le attività istituzionali che l'ARPAT è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attività e il bilancio preventivo economico.

3. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all'approvazione del piano delle attività di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell'ARPAT la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'art. 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. A tal fine il direttore generale dell'ARPAT elabora la proposta di modifica del piano delle attività e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.

5. Nel corso dell'anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano delle attività può prevedere ulteriori attività, nell'ambito di quelle indicate dalla carta di cui all'art. 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate. A tal fine:

a) la Giunta regionale, ove necessario, può approvare indirizzi integrativi ai sensi dell'art. 15 per l'elaborazione della modifica del piano delle attività;

b) sulla base degli eventuali indirizzi di cui alla lettera a), il direttore generale elabora la proposta di piano delle attività, corredata da una dichiarazione che attesti la non interferenza dello svolgimento delle attività aggiun-



tive con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.

6. Il direttore generale dell'ARPAT presenta alla Giunta regionale le relazioni sull'avanzamento del piano delle attività secondo le indicazioni previste negli indirizzi di cui all'art. 15.».

Art. 18.

Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell'ARPAT. Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 30/2009

1. L'art. 17 della 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell'ARPAT

1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 11, comma 1 e comma 2, lettera *a*), sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all'art. 30, comma 1, lettera *a*), nel rispetto dei costi standard e dei criteri di finanziamento dei LEPTA definiti a livello nazionale.

2. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b*) e comma 3, sono finanziate con i contributi integrativi di cui all'art. 30, comma 1, lettera *b*). Tali contributi integrativi sono posti a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste.

3. Le eventuali ulteriori attività di cui all'art. 16, comma 5, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all'art. 30, comma 2, lettera *c*).

4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrati anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall'ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo quanto previsto dall'art. 18.».

Art. 19.

Oneri economici a carico dei privati. Modifiche all'art. 18 della l.r. 30/2009

1. La rubrica dell'art. 18 della l.r. 30/2009 è sostituita dalla seguente: «Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT».

2. Il comma 1 dell'art. 18 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all'art. 11, comma 4, sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamente all'ARPAT.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della 30/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli oneri a copertura dei costi delle eventuali attività svolte dall'ARPAT ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 132/2016 sono posti a carico dei gestori, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

4. Il comma 3 dell'art. 18 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, i costi delle attività rese dall'ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati in attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attività di cui all'art. 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori. Gli oneri a copertura delle attività rese dall'ARPAT sono quantificati nell'ambito di tali accordi e versati direttamente all'ARPAT.».

Art. 20.

Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). Modifiche all'art. 19 della l.r. 30/2009

1. Il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia. Il SIRA si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale.».

Art. 21.

Articolazione organizzativa dell'ARPAT. Sostituzione dell'art. 20 della l.r. 30/2009

1. L'art. 20 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 20

Articolazione organizzativa dell'ARPAT

1. L'ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attività su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, o quando vi sia necessità di modificazioni sostanziali nell'assetto delle competenze regionali in materia ambientale, approva indirizzi per l'organizzazione dell'ARPAT che, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 132/2016 e delle relative disposizioni attuative, definiscano:

a) il modello organizzativo dell'ARPAT coerente con l'articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale;

b) la ripartizione delle attività da espletare, a livello centrale e periferico, in modo da assicurare, in ogni caso, l'omogeneità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle prestazioni dell'ARPAT.

3. Entro novanta giorni dall'invio della deliberazione di cui al comma 2 ed in attuazione degli indirizzi ivi previsti, l'ARPAT adotta il regolamento di organizzazione



interno e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il regolamento di organizzazione assicura funzioni e strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività con riferimento al modello organizzativo di cui al comma 2.

4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 individua il bacino di riferimento delle attività di laboratorio, tenendo conto della rete nazionale dei laboratori accreditati, nonché del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

5. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'invio ed è aggiornato, con le stesse modalità, a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di cui al comma 2.».

Art. 22.

Direttore generale.

Modifiche all'art. 22 della l.r. 30/2009

1. Al comma 1 dell'art. 22 della l.r. 30/2009, dopo le parole: «sessantacinque anni,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 132/2016 ed».

2. Dopo il comma 8-*bis* dell'art. 22 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

«8-*ter*. La proposta di valutazione tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 7.».

Art. 23.

Cessazione dall'incarico di direttore generale.

Modifiche all'art. 24 della l.r. 30/2009

1. Il comma 2 dell'art. 24 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il direttore generale cessi dall'incarico, è sostituito dal direttore più anziano tra il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.».

Art. 24.

Prerogative e compiti del direttore generale.

Modifiche all'art. 25 della l.r. 30/2009

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 25 della 30/2009 è sostituita dalla seguente:

«*e*) all'adozione del regolamento di organizzazione interno di cui all'art. 20, comma 3».

2. Alla lettera *g*) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. 30/2009 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

3. Alla lettera *h*) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. 30/2009 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell'ARPAT, è componente del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'art. 13 della legge n. 132/2016.».

Art. 25.

Finanziamento dell'ARPAT.

Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 30/2009

1. L'art. 30 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 30

Finanziamento dell'ARPAT

1. Le entrate dell'ARPAT sono costituite da:

a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:

1) alle attività istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all'art. 11, comma 1;

2) alle attività obbligatorie ordinarie di cui all'art. 11, comma 2, lettera *a*);

b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b*);

c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività di cui all'art. 16, comma 5;

d) oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall'ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all'art. 3-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006 secondo quanto previsto dall'art. 18, commi 1, 1-*bis* e 2;

e) proventi dovuti dai soggetti privati per le attività rese dall'ARPAT nell'ambito degli accordi stipulati ai sensi dall'art. 18, comma 3;

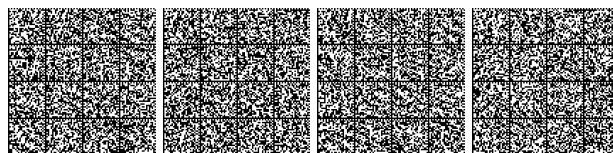
f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 12;

g) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAT;

h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;

i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

l) oneri a copertura delle spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria all'ARPAT e poste a carico del Ministero della giustizia in attuazione di quanto previsto all'art. 15, comma 5, della legge n. 132/2016.».



Art. 26.

*Dotazione organica.
Sostituzione dell'art. 33 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 33 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

*«Art. 33
Dotazione organica*

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite all'ARPAT, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA ed il livello regionale delle attività, l'ARPAT valuta e definisce i propri fabbisogni di personale in coerenza con l'art. 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la dotazione organica dell'ARPAT e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell'ARPAT, sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1.

3. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale dell'ARPAT.

4. L'ARPAT, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, può procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 205/2017, previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale.».

Art. 27.

*Trattamento giuridico ed economico del personale.
Modifiche all'art. 34 della l.r. 30/2009*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Una parte dei proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi e con le modalità previste dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può essere utilizzata per incrementare il trattamento economico accessorio.».

Art. 28.

*Disposizioni sul personale addetto
alle attività di ispezione e vigilanza.
Sostituzione dell'art. 35 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 35 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

*«Art. 35
Disposizioni sul personale addetto
alle attività di ispezione e vigilanza*

1. Il direttore generale dell'ARPAT, attraverso specifico regolamento interno, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo, in attuazione dell'art. 14, comma 5, della legge n. 132/2016.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 132/2016, il personale di cui al comma 1, può accedere agli impianti oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge n. 132/2016, il direttore generale dell'ARPAT, può individuare e nominare, tra il personale di cui al comma 1, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale l'ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.».

Art. 29.

*Disposizione transitoria in ordine alla prima
approvazione della carta dei servizi e delle attività.
Abrogazione dell'art. 36 della l.r. 30/2009*

1. L'art. 36 della l.r. 30/2009 è abrogato.

Art. 30.

*Informazione e comunicazione.
Inserimento dell'art. 36-bis nella l.r. 30/2009*

1. Dopo l'art. 36 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

*«Art. 36-bis
Informazione e comunicazione*

1. Al fine di informare preventivamente la collettività sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni dell'ARPAT, la carta dei servizi e delle attività ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Giunta regionale e dell'ARPAT.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della legge n. 132/2016, promuove adeguate modalità di informazione e comunicazione da parte dell'ARPAT in ordine all'attuazione del piano delle attività di cui all'art. 16, previa verifica della coerenza dei sistemi di informazione e comunicazione regionale. La comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spetta alla Giunta regionale.».

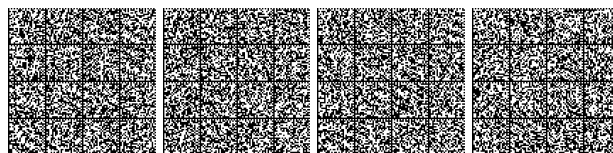
Capo II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. NORMA FINANZIARIA

Art. 31.

*Disciplina transitoria dell'art. 13 della l.r. 30/2009
in materia di carta dei servizi e delle attività*

1. Nelle more dell'approvazione della carta dei servizi e delle attività di cui all'art. 13 della l.r. 30/2009 con i contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 132/2016, si applica la carta dei servizi e delle attività approvata con la deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2013, n. 9.



Art. 32.

Disciplina transitoria dell'art. 18, comma 1, della l.r. 30/2009 in materia di tariffe

1. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 132/2016, si applicano le tariffe approvate dalla Giunta regionale su proposta di ARPAT.

Art. 33.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 novembre 2019

ROSSI

(Omissis).

19R00479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2019, n. 64/R.

Regolamento di attuazione di cui all'articolo 20-ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 30 ottobre 2019)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(Omissis);

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed, in particolare, l'art. 20-ter;

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 25 luglio 2019;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, commi 4 e 5, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento 5 agosto 2019, n. 1060 (Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana di cui all'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005);

Visto il parere favorevole della commissione consiliare competente, espresso nella seduta del 26 settembre 2019;

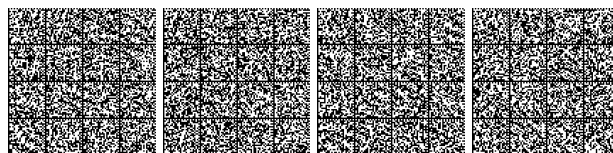
Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, commi 4 e 5, del Regolamento interno della giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale 21 ottobre 2019, n. 1292;

Considerato quanto segue:

1. L'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003 prevede che i trattamenti di categorie particolari di dati personali, necessari per motivi di interesse pubblico, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

2. L'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005, che ha istituito il registro tumori, prevede che debba essere adottato un regolamento regionale con cui disciplinare il trattamento dei dati personali ed, in particolare, dei dati relativi alla salute necessari alla tenuta del registro tumori;



3. Le regioni hanno espresso la volontà di conformare i predetti trattamenti di dati personali alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e, a tal fine, hanno ritenuto di condividere uno schema tipo per l'adozione del regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori e contenente, in allegato, un disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, approvati dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome il 15 febbraio 2018 (18/22/CR6a/C7) e trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali in data 22 febbraio 2018;

4. Il Garante per la protezione dei dati personali ha collaborato con la Conferenza, fornendo tutte le indicazioni necessarie per la corretta impostazione dello schema di regolamento, ed ha espresso parere favorevole con provvedimento 227 del 18 aprile 2018;

5. Il Garante ha, altresì, precisato che l'adozione da parte delle regioni di un regolamento conforme allo schema tipo valutato positivamente non rende necessario chiedere all'autorità specifico parere;

Diversamente, qualora si intendano apportare modifiche sostanziali o integrazioni non formali riguardanti il trattamento dei dati personali rispetto allo schema tipo, occorrerà richiedere uno specifico parere su tali modifiche o integrazioni al Garante;

6. Essendo il presente regolamento conforme al predetto schema tipo, non si ritiene necessario sottoporlo ad ulteriore parere del Garante;

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 4 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato RGPD.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intende per;

a) registro tumori: un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi di tumore che insorgono nei residenti nel territorio della Regione Toscana, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a supporto delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

b) tumore (neoplasia, cancro, malattia oncologica): malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140 - 239 della classificazione internazionale delle malattie e cause di morte IX Revisione ovvero dai codici

C00-C97 e D00-D48 della Classificazione internazionale delle malattie e cause di morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione internazionale delle malattie per l'oncologia (ICD-O).

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico previste alle lettere v) e cc) del comma 2 dell'art. 2-sexies del decreto legislativo giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il presente regolamento, ai sensi dell'art. 20-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) disciplina le specifiche finalità perseguite dal registro tumori della regione, i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi nonché le misure per la sicurezza dei dati.

Art. 3.

Finalità specifiche del trattamento di dati

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 2, il registro tumori è finalizzato a:

a) produrre misure dell'incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;

b) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;

c) svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico;

d) produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, inerente gli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e lavoro, nonché dell'efficacia dei programmi di screening;

e) monitorare e valutare i dati relativi all'appropriatezza e qualità dei servizi diagnostici terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro.

Art. 4.

Titolare del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel registro tumori è l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), ente del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), presso cui è istituito il registro.



2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, ISPRO garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del registro tumori.

Art. 5.

Tipi di dati sensibili trattati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, il titolare del trattamento del registro tumori tratta dati personali idonei a rivelare lo stato di salute riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all'art. 10, nonché nel rispetto delle previsioni delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui all'allegato A.4 del decreto legislativo n. 196/2003, in quanto compatibili.

2. Il titolare del trattamento del registro tumori tratta i seguenti dati:

a) diagnosi e modalità di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico terapeutiche e rispettivi D.R.G. (Diagnosis related groups);

b) anamnesi;

c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;

d) indagini cliniche e trattamenti eseguiti;

e) referti di anatomia patologica;

f) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.

Art. 6.

Fonti dei dati

1. Il titolare del trattamento del registro tumori effettua la raccolta dei dati di cui all'art. 5, comma 2, riferiti ai casi diagnosticati di tumore, con le modalità e nel rispetto delle misure di sicurezza dettagliate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato A, presso:

a) l'archivio regionale/provinciale delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro tumori, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già nel registro medesimo;

b) i seguenti archivi delle aziende sanitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle strutture sanitarie private accreditate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al fine di implementare il registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il registro tumori con l'inserimento di eventuali ulteriori casi:

1) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;

2) archivi delle cartelle cliniche;

3) archivi di anatomia patologica;

4) archivi di laboratorio e di radiodiagnostica;

5) archivi delle prestazioni ambulatoriali;

6) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;

7) archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica;

8) archivi delle protesi di interesse oncologico;

9) archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;

10) archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico;

11) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche.

c) l'anagrafe sanitaria regionale degli assistiti per effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel registro tumori con i dati anagrafici contenuti nella predetta anagrafe, al fine di verificarne ove necessario l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e individuare eventuali duplicazioni.

2. I soggetti individuati al comma 1 devono trasmettere le informazioni di cui all'art. 5, comma 2 secondo le modalità specificate ai sensi del disciplinare tecnico di cui all'allegato A.

Art. 7.

Comunicazione dei dati

1. Il titolare del trattamento del registro tumori, per le finalità di cui all'art. 3, può comunicare le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, ai titolari del trattamento dei dati dei registri tumori di altre regioni, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003 e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformità alle misure di sicurezza individuate nell'allegato 2 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015. Tali modalità devono garantire un livello di sicurezza adeguato equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico previsto dall'art. 10.

2. Il titolare del trattamento del registro tumori, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con università, enti ed istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette università, enti ed istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle previsioni delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica di cui all'allegato A.4 al decreto legislativo n. 196/2003.



Art. 8.

Diffusione dei dati

1. Il titolare del trattamento del registro tumori, per le finalità di cui all'art. 3, diffonde, anche mediante pubblicazione, dati anonimi relativi ai casi registrati in forma esclusivamente aggregata oppure secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati.

Art. 9.

Operatori del registro tumori

1. I dati personali contenuti nel registro tumori sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo i principi di cui all'art. 5 del RGPD, soltanto da personale appositamente individuato dal titolare del trattamento, in conformità all'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 196/2003 e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal titolare del trattamento qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del registro tumori secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 10.

Misure di sicurezza

1. Il titolare del trattamento del registro tumori adotta ai sensi dell'art. 32 del RGPD adeguate modalità tecniche e misure di sicurezza dei dati e dei sistemi, specificate nel disciplinare tecnico contenuto nell'allegato A).

2. La sicurezza dei dati trattati dal registro tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 11.

Codifica dei dati trattati

1. I dati sensibili contenuti nel registro tumori, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l'utilizzo di codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico di cui all'allegato A, in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono trasmessi al registro e conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro

utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 12.

Informativa agli interessati

1. Il titolare del trattamento dei dati del registro tumori deve fornire l'informativa agli interessati per il tramite delle strutture del servizio sanitario regionale, pubbliche o private accreditate che erogano le prestazioni sanitarie, nelle modalità previste dagli articoli 13 e 14 del RGPD ed è tenuto a garantire agli interessati il pieno e tempestivo esercizio dei diritti previsti da tali articoli.

Art. 13.

Notifica di violazione dei dati personali

1. Nel caso in cui i dati trattati nell'ambito del registro tumori subiscano violazioni tali da comportare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali, il titolare del trattamento effettua una notifica al Garante per la protezione dei dati personali nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 33 del RGPD. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica le violazioni all'interessato senza ingiustificato ritardo, con le modalità previste dall'art. 34 del RGPD.

Art. 14.

Norme transitorie

1. L'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'allegato A, devono avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

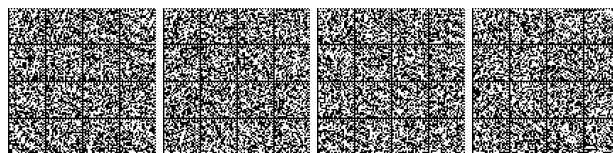
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 28 ottobre 2019

ROSSI

(Omissis).

19R00474



REGIONE SICILIA

LEGGE 28 novembre 2019, n. 19.

Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 54 del 30 novembre 2019)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Ricalcolo assegni vitalizi

1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità in corso di erogazione e quelli non ancora erogati dall'Assemblea regionale siciliana, il cui ammontare è definito alla data del 31 dicembre 2011 sulla base delle previgenti norme dei regolamenti interni dell'Assemblea, sono ridotti, a decorrere dal 1° dicembre 2019, considerando il loro importo lordo, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La riduzione di cui comma 1 si applica anche alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali diretti e di reversibilità, in corso di erogazione e da erogare, di cui all'articolo 4 del regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La riduzione è effettuata sulla base dei dati derivanti dalla riquantificazione secondo il sistema contributivo degli assegni vitalizi diretti in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della riquantificazione, il montante contributivo è calcolato esclusivamente sulla base dei dati concernenti le indennità parlamentari e le percentuali di trattenuta, indicate, rispettivamente, nella tabella A e nella tabella B allegate alla presente legge, ferma restando l'applicazione della quota di contributi di cui al comma 7.

5. Per gli anni di contribuzione antecedenti il 1970 si applicano le misure dell'indennità parlamentare e le percentuali di trattenuta vigenti al 1° gennaio 1970 di cui alle tabelle richiamate al comma 4.

6. La base imponibile contributiva ai fini del ricalcolo di cui al presente articolo è determinata con la maggiorazione di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

7. La quota di contributi a carico dell'Assemblea regionale siciliana è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore di cui al comma 4.

8. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla decorrenza dell'assegno vitalizio e, dalla medesima decorrenza dell'assegno vitalizio, annualmente, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il montante contributivo di cui al comma 8 è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella C allegata alla presente legge con riferimento all'età anagrafica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non inferiore a quello previsto per i sessantacinque anni di età anagrafica. Per età anagrafiche superiori a settantasette anni viene applicato il coefficiente relativo ai settantasette anni di età.

10. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del deputato ed il numero dei mesi.

11. L'ammontare dell'assegno vitalizio ricalcolato ai sensi del presente articolo non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante.

12. Gli effetti di risparmio discendenti dalle modalità di calcolo contributivo previste dal presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono rapportati in percentuale rispetto alla spesa complessiva consolidata alla stessa data per assegni vitalizi diretti in corso di erogazione. Tale percentuale, diminuita del 26 per cento, costituirà il valore di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. La percentuale di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti derivante dall'applicazione del comma 12 è incrementata di una quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 37.000 euro lordi annui e di un'ulteriore quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 62.000 euro lordi annui, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12.

14. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana che si sono avvalsi della facoltà di restituzione dei contributi secondo le disposizioni dei regolamenti interni dell'Assemblea, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, al versamento dell'intera somma in precedenza restituita, ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio spettante. Il versamento dell'importo può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali le quote sono dovute.



15. I deputati non ancora titolari di assegno vitalizio, anche cessati dalla carica, possono a domanda chiedere la restituzione dei contributi versati sino al 31 dicembre 2011 fino alla data di maturazione dello stesso, previa rinuncia all'assegno vitalizio, senza rivalutazione ed interessi.

16. Le riduzioni di spesa di cui alla presente legge sono accantonate in un apposito fondo del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

Rivalutazione

1. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 si applica anche, ai fini della loro rideterminazione, ai trattamenti pensionistici il cui ammontare è stato definito sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi del regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelli maturandi da erogare ai sensi del medesimo regolamento.

2. Gli importi degli assegni vitalizi e dei trattamenti pensionistici diretti e di reversibilità sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la base imponibile contributiva dei trattamenti pensionistici, maturati e maturandi, il cui ammontare è definito sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi del regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, e dei trattamenti di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, previa domanda di cui al comma 4, è costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, nei limiti di cui all'ar-

ticolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dietro corresponsione della contribuzione previdenziale di cui al medesimo regolamento.

4. L'applicazione della base imponibile contributiva di cui al comma 3 avviene su domanda dei soggetti interessati secondo le modalità previste dalle modifiche di cui al comma 5. In mancanza di domanda la base imponibile contributiva continua ad essere determinata secondo le previgenti disposizioni.

5. Il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è autorizzato ad apportare le modifiche al regolamento delle pensioni ed alla disciplina attuativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, discendenti dal comma 3.

Art. 3.

Recepimento

1. L'Assemblea regionale siciliana dà attuazione alle disposizioni della presente legge secondo le norme del suo ordinamento interno mediante delibera del Consiglio di Presidenza.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° dicembre 2019.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 novembre 2019

MUSUMECI

(*Omissis*).

20R00002

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-08) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 2 2 2 *

€ 3,00

